

PR-FESR 2021-2027

Bando: Progetti per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili per le Comunità Energetiche Rinnovabili

FAQ

(versione aggiornata al 17/09/2025)

1D. Possono partecipare al bando le imprese immobiliari che hanno la proprietà dell'immobile, ma su cui esercita l'attività un'altra impresa che detiene l'immobile in affitto?

1R Il par. 4.1 prevede che "La domanda può essere presentata sia dal proprietario dell'immobile/area oggetto di domanda di contributo che dal soggetto che lo detiene secondo le forme dell'ordinamento giuridico vigente, fermo restando che il soggetto richiedente deve rispettare tutti i requisiti previsti dal bando. "; l'attività immobiliare non è ricompresa tra i codici ateco ammissibili (par. 4.2.2.4)

Pertanto l'impresa che detiene l'immobile in affitto può presentare domanda qualora eserciti un'attività economica identificata come prevalente rientrante in uno dei Codici ATECO di cui al par 4.2.2.4.

Inoltre ai sensi del paragrafo 4.2.1 "Requisiti di ammissibilità generali della CER" è necessario che il codice ATECO prevalente dell'impresa privata sia diverso dai codici 35.11.00 e 35.14.00

2D. E' ammesso il revamping?

2R Il paragrafo 5.1 del bando prevede che "Gli interventi ammissibili devono essere di nuova realizzazione o di potenziamento di uno o più impianti/UP di produzione di energia da fonti rinnovabili."

Pertanto il revamping non è ammissibile in quanto non è finalizzato al potenziamento dell'impianto (cd. repowering) bensì al ripristino delle funzionalità/prestazioni iniziali dell'impianto.

3D. un'impresa può presentare domanda su uno o più impianti, questi devono afferire allo stesso pod?

3R Ai sensi del paragrafo 5.1 del bando, ciascuna domanda dovrà riguardare un progetto che prevede interventi di realizzazione di uno o più impianti su un immobile (consistente in uno o più edifici o unità immobiliari) oppure su un'area di proprietà o nelle disponibilità del Soggetto Destinatario (CER o membri/soci della CER) secondo le forme dell'ordinamento giuridico vigente. Ciascun Soggetto Destinatario potrà presentare una sola domanda di contributo in forma singola o congiunta per ciascuna CER di appartenenza.

Ciascuna domanda può prevedere anche più di un intervento su un immobile. Inoltre è possibile presentare una domanda che riguarda più edifici o unità immobiliari solo qualora siano alimentati dallo stesso contatore elettrico purché catastalmente confinanti e appartenenti allo stesso sito produttivo (in caso di unità produttive locali o sedi operative).

4D. Configurazione di autoconsumo: La configurazione di autoconsumo in cui sarà inserito l'impianto, deve essere già attiva sul portale del GSE al momento della presentazione della domanda, oppure può fare richiesta per l'autoconsumo diffuso *successivamente* alla messa in esercizio dell'impianto stesso che fungerà da primo impianto?

4R Ai sensi del paragrafo 4.1 del bando la Comunità Energetica Rinnovabile (CER) deve essere già costituita in conformità con la Direttiva UE 2018/2001/ UE e con le norme nazionali di recepimento della stessa.

Ai sensi del paragrafo 5.1 del bando gli impianti di produzione/UP alimentati da fonti rinnovabili, per la cui realizzazione è richiesto il contributo, devono possedere, al momento della presentazione della domanda, tutte le seguenti caratteristiche, pena la non ammissibilità, tra cui:

p) essere inseriti una volta realizzati e entro la data della prima richiesta di erogazione del saldo in una configurazione CER per la quale risulti attivo il contratto per l'erogazione della tariffa incentivante del GSE;

5D. Area di pertinenza: Cosa si intende esattamente per "area di pertinenza"? È ammessa l'installazione di impianti su una pensilina adibita a parcheggio? La pensilina deve essere preesistente o può essere realizzata contestualmente all'impianto?

5R Per pertinenza si intende un'area di immediata disponibilità dell'immobile che potrebbe essere circoscritta al confine di proprietà, al sito produttivo o così come definita dal Dlgs 199/21 Allegato III art.3 comma 2 *"Per pertinenza si intende la superficie comprendente l'impronta a terra dei fabbricati e un'area con essi confinante comunque non eccedente il triplo della superficie di impronta. Gli impianti fotovoltaici installati a terra non concorrono al rispetto dell'obbligo"* Pertanto è ammessa l'installazione di impianti su una pensilina (preesistente o realizzata contestualmente all'impianto) adibita a parcheggio se all'interno dell'area di pertinenza. Ai sensi del paragrafo 4 dell'Allegato 1A del bando sono escluse le spese per la realizzazione di opere edili ed impiantistiche non strettamente necessarie alla realizzazione del progetto e connesse agli obiettivi di risparmio energetico e/o produzione di energia da fonti rinnovabili quali ad esempio opere di sostegno, tettoie, pensiline, cabine elettriche, altri manufatti di alloggiamento, etc

6D.

a) E' ammissibile che il Comune di XXXX, in qualità di membro/socio della CER, presenti una domanda di contributo in forma singola, qualora il progetto sia cofinanziato direttamente e interamente a proprio carico su un impianto di sua proprietà, che sarà successivamente messo a disposizione della CER, anche nel caso in cui altri membri/soci della medesima comunità presentino domanda di contributo in forma congiunta tramite la CER?

b) Nel caso in cui il Comune di XXXX, sempre in qualità di membro/socio della CER, presenti una domanda di contributo in forma congiunta per un impianto di propria titolarità e cofinanziato direttamente con risorse comunali, è necessario che sia comunque la CER a garantire la disponibilità del cofinanziamento, oppure tale garanzia può essere assunta direttamente dal Comune?

c) È necessario che le risorse relative alla quota di cofinanziamento a carico del Comune di XXXX transitino attraverso la CER, oppure è possibile che le spese siano sostenute direttamente dal Comune?

6R

a) No non è possibile, in quanto secondo il paragrafo 4.1 del bando "La domanda può essere presentata in forma singola o congiunta. La forma congiunta è obbligatoria nel caso in cui più Soggetti Destinatari intendano presentare domanda di contributo in relazione alla medesima CER di cui sono membri/soci. In quest'ultimo caso è obbligatoria anche l'indicazione di un soggetto capofila che deve essere individuato nella CER qualora faccia parte dei soggetti richiedenti. In caso di domanda in forma congiunta il numero massimo di Soggetti Destinatari non potrà essere superiore a 20"

b) La domanda di contributo dovrà essere presentata esclusivamente dal Soggetto destinatario che sostiene direttamente l'investimento per la realizzazione degli impianti della CER e tutte le spese per il quale viene richiesto il contributo così come riportato al paragrafo 4.1 del bando.

c) Ai sensi del paragrafo 4.1. del bando la domanda di contributo dovrà essere presentata esclusivamente dal soggetto che sostiene direttamente l'investimento per la realizzazione degli impianti della CER e tutte le spese per il quale viene richiesto il contributo:

- Comunità Energetica Rinnovabile (CER) (Soggetto destinatario Tipologia a)) per le spese di investimento per la realizzazione degli impianti e/o per le spese tecniche e di costituzione, sostenute direttamente dalla CER;
- Enti Locali (Comuni, Province, Città Metropolitane, Unioni di Comuni), Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere, Micro Piccola o Media Impresa (MPMI) -produttori e clienti finali (prosumers) in qualità di soci/membri della CER (Soggetto destinatario Tipologia b)) per le spese di investimento per la realizzazione degli impianti e/o per le spese tecniche sostenute direttamente dai soci/membri della CER.

7D. E' idoneo, ai fini del Bando in oggetto, un soggetto che intende chiedere il contributo, realizzando un nuovo impianto o un potenziamento dell'esistente in cessione totale, ovvero senza autoconsumo (consumi legati ai soli servizi ausiliari dell'impianto)? Si può ritenere idonea inoltre la documentazione da allegare, inerente lo storico delle bollette che attestano un autoconsumo legato ai servizi ausiliari?

7R Ai sensi del paragrafo 5.1 del bando la domanda deve riguardare un'operazione che prevede la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili degli interventi ammissibili finalizzata all'autoconsumo e alla condivisione dell'energia per la CER oggetto della richiesta di contributo, pena la non ammissibilità degli stessi. Inoltre ai sensi del paragrafo 5.1 del bando gli impianti di produzione/UP alimentati da fonti rinnovabili, per la cui realizzazione è richiesto il contributo, devono possedere, al momento della presentazione della domanda, tutte le seguenti caratteristiche, pena la non ammissibilità, tra cui "h) prevedere una quota di autoconsumo istantaneo in sito". Tale requisito dovrà essere dimostrato mediante le schede tipologie di intervento di cui all'Appendice 3 della relazione tecnica di progetto

8D. Il bando è erogato pure per impianti su abitazioni private?

8R Ai sensi del par. 4.1 i Soggetti destinatari dell'intervento sono esclusivamente:

- Comunità Energetica Rinnovabile (CER) già costituita in conformità con la Direttiva UE 2018/2001/ UE e con le norme nazionali di recepimento della stessa;
- Enti Locali (Comuni, Province,Città Metropolitane, Unioni di Comuni) in qualità di membri/soci della CER già costituita in conformità con la Direttiva UE 2018/2001/UE e con le norme nazionali di recepimento della stessa2 ;
- Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere in qualità di membri/soci della CER già costituita in conformità con la Direttiva UE 2018/2001/UE e con le norme nazionali di recepimento della stessa
- Micro, Piccola o Media Impresa (MPMI) in qualità di membri/soci della CER già costituita in conformità con la Direttiva UE 2018/2001/UE e con le norme nazionali di recepimento della stessa

9D Sto valutando assieme ad un mio cliente, minimarket, la partecipazione al bando Bando Comunità Energetiche Rinnovabili nella figura del "prosumer". Il minimarket infatti può far parte di una CER e vorrebbe investire in un impianto fotovoltaico per autoconsumo e per produzione. Di fatto vorrebbe creare un parcheggio con pensiline e pannelli fotovoltaici nel piazzale davanti al

market (circa 40 posti) con un potenziale stimato di 120 kW. Avendo già ricevuto l'autorizzazione del proprietario dell'immobile (unico proprietario di un condominio commerciale), il mio cliente potrà accedere al bando e, rispettate tutte le indicazioni, presentare richiesta di fondo perduto per il suo investimento (fotovoltaico, pensiline, spese accessorie)?

9R Premesso che:

- la domanda di contributo dovrà essere presentata esclusivamente dal Soggetto destinatario che sostiene direttamente l'investimento per la realizzazione degli impianti della CER e tutte le spese per il quale viene richiesto il contributo (Allegato 1 par. 4.2);
- gli impianti oggetto di richiesta di contributo devono essere localizzati all'interno del territorio regionale in Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, ad eccezione di quelli relativi alla Strategia aree interne che devono essere localizzati nelle aree interne di cui alla DGR 690/2022 (Allegato 1 par 4.2);
- il soggetto destinatario dovrà possedere tutti i requisiti di ammissibilità elencati nell'Allegato 1 par 4.2.3 e 4.2.4;
- la domanda deve riguardare un'operazione che prevede la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili degli interventi ammissibili finalizzata all'autoconsumo e alla condivisione dell'energia per la CER oggetto della richiesta di contributo, pena la non ammissibilità degli stessi (Allegato 1 par 5.1);
- gli interventi dovranno essere realizzati all'interno degli edifici o sugli stessi ovvero nelle aree di pertinenza e di immediata disponibilità dell'immobile, pena la non ammissibilità degli stessi. (Allegato 1 par 5.1);
- gli impianti di produzione/UP alimentati da fonti rinnovabili, per la cui realizzazione è richiesto il contributo, devono possedere, al momento della presentazione della domanda, tutte le seguenti caratteristiche, elencate nell'Allegato 1 par 5.1;

Si precisa che sono ammissibili esclusivamente tutte le spese elencate al par 5.3 Allegato 1; sono invece escluse quelle elencate al par. 4 Allegato 1A tra cui spese "per la realizzazione di opere edili ed impiantistiche non strettamente necessarie alla realizzazione del progetto e connesse agli obiettivi di risparmio energetico e/o produzione di energia da fonti rinnovabili quali ad esempio opere di sostegno, tettoie, pensiline, cabine elettriche, altri manufatti di alloggio, etc."

10D In merito ai requisiti che deve possedere la CER al momento della presentazione della domanda, art. 4.2.1 comma b), si fa riferimento alla presenza di almeno due punti di connessione distinti a cui sono collegati rispettivamente un'utenza di consumo e un impianto di produzione, ma poi nella nota 16 è scritto che tale requisito dovrà essere soddisfatto al momento della presentazione della richiesta della tariffa incentivante al GSE à pertanto al momento della presentazione della domanda per il contributo in conto capitale è necessario che siano presenti almeno due membri o è necessario che ci siano anche il produttore ed il consumatore distinti? In altre parole, l'unico produttore può anche essere l'impianto per cui si fa la domanda di contributo e che quindi sarà presente successivamente alla fase di presentazione della domanda?

10R Si conferma che è possibile presentare domanda anche per un unico produttore (che deve essere obbligatoriamente un prosumer) e uno o più clienti finali.

11D In merito ai requisiti che deve possedere l'impianto al momento di realizzazione della domanda, art. 5.1 comma i), si fa riferimento alla disponibilità della CER dell'impianto, dato che l'impianto in fase di presentazione della domanda ancora non è stato realizzato, per dimostrarne la disponibilità della CER può bastare una DSAN firmata dal legale rappresentante del Soggetto Beneficiario in cui si dichiara che una volta realizzato l'impianto sarà messo nella disponibilità della CER?

11R Si conferma quanto indicato inoltre i soggetti destinatari che presentano la domanda di contributo devono far parte della CER già costituita come previsto al paragrafo 4.2.1 del bando

12D L'adeguamento strutturale della copertura (l'attuale copertura fatta con coppelle in fibrocemento è troppo pesante e non consente l'installazione di moduli per circa 12 kg/mq. Bisogna rifare la copertura in alluminio e piana in modo da accogliere il massimo numero di moduli. Il lavoro di copertura comporta la rimozione del fibrocemento, lo smaltimento, il posizionamento di una coppella curva anticaduta (che poi rimarrebbe) la creazione di una orditura di listelli sui quali viene poi piazzata la copertura. Sulle costole della copertura poi vengono messi gli attacchi a morsa che sostengono i pannelli), è ammissibile come spesa nella voce B?

12R Premesso che al paragrafo 5.3 del bando:

- sono ammissibili esclusivamente le spese, sostenute a partire dalla data di inizio progetto, convenzionale o anticipato, purché successivamente all'avvio dei lavori ed effettivamente sostenute dal soggetto richiedente la domanda di contributo e se direttamente pertinenti all'investimento oggetto di intervento tra cui le spese per opere edili ed impiantistiche strettamente necessarie e connesse alla realizzazione degli interventi oggetto della domanda;

- tra le spese per opere edili ed impiantistiche strettamente necessarie e connesse alla realizzazione degli interventi oggetto della domanda sono ammesse anche le spese per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto purché riferite a edifici costruiti o oggetto di interventi prima del 28/04/1992 (Legge 27 marzo 1992, n. 257 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto") e comunque complessivamente non superiori al 20% delle spese ammissibili del relativo intervento;

Si informa che tra le spese escluse di cui al paragrafo 4 dell'Allegato 1A ci sono le spese per la realizzazione di opere edili ed impiantistiche non strettamente necessarie alla realizzazione del progetto e connesse agli obiettivi di risparmio energetico e/o produzione di energia da fonti rinnovabili quali ad esempio opere di sostegno, tettoie, pensiline, cabine elettriche, altri manufatti di alloggiamento, etc.

Si precisa che il rifacimento della copertura anche della parte strutturale sia riconducibile a opere di sostegno per cui non sono ammissibili le relative voci di costo

13D La relazione tecnica prevista nella sezione 4.3 coincide con la relazione illustrativa e di calcolo? In tal caso, deve seguire una struttura specifica o fare riferimento a normative particolari?

13R La relazione tecnica di progetto obbligatoria ai sensi del par 5.1.1 dell'Allegato 1 è composta da 5 sezioni dove per ciascuna sezione sono richiesti dei documenti da allegare obbligatoriamente tra cui una "Relazione illustrativa e di calcolo, a firma del tecnico abilitato, specifica per ogni tipologia di intervento ed eseguita secondo le normative vigenti a corredo del progetto degli impianti" rispettivamente alla sezione 4.3; tale relazione deve illustrare il progetto che si andrà a realizzare ed inoltre contenere un'analisi dei consumi energetici necessari alla compilazione delle tabelle di cui ai par 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 e 4.7, avvalendosi, qualora prevista, della normativa vigente in materia.

14D I sistemi di accumulo rientrano nei massimali indicati al par. 5.5 del bando?

14D Si conferma che i sistemi di accumulo rientrano nei massimali elencati al paragrafo 5.5 del bando

15D In merito all'individuazione del capofila, così come definito al paragrafo 4.1 dell'allegato 1 del decreto in oggetto, si richiede se questo possa essere un soggetto giuridico membro della CER che non sostenga direttamente l'investimento per la realizzazione dell'impianto.

15R Ai sensi del paragrafo 4.1. del bando la domanda può essere presentata in forma singola o congiunta. La forma congiunta è obbligatoria nel caso in cui più Soggetti Destinatari intendano presentare domanda di contributo in relazione alla medesima CER di cui sono membri/soci. In quest'ultimo caso è obbligatoria anche l'indicazione di un soggetto capofila che deve essere individuato nella CER qualora faccia parte dei soggetti richiedenti

16D Con riferimento al paragrafo 5.5 dell'allegato 1 del decreto in oggetto, si richiede se i massimali di spesa riportati si riferiscono esclusivamente agli impianti fotovoltaici, nel qual caso chiediamo di conoscere i massimali specifici per le altre tipologie di impianto.

16R I massimali di spesa riportati al paragrafo 5.5 del bando si riferiscono a tutte le tipologie di intervento previste al paragrafo 5.1 del bando.

17D Con riferimento al paragrafo 5.6 dell'allegato 1 del decreto in oggetto, si richiede se è prevista la cumulabilità del contributo previsto dal bando in oggetto con il credito d'imposta previsto dal piano Transizione 5.0. Se sì, si richiede di indicare quali sono le limitazioni relative a tale cumulabilità.

17R Il paragrafo 5.6 del bando prevede che: "Le agevolazioni previste dal presente bando non sono cumulabili con qualsiasi altra forma di aiuto di stato anche a titolo de minimis o con altra agevolazione di provenienza provinciale, regionale, nazionale o comunitaria (ad esempio Superbonus, contributi in conto capitale del PNRR, certificati bianchi, detrazioni fiscali, forme di incentivo in conto esercizio, etc..) per le stesse spese ammissibili, ad eccezione della tariffa premio erogata dal GSE e del corrispettivo ARERA per la valorizzazione dell'energia condivisa ed i corrispettivi dalla vendita dell'Energia (ad esempio RID)."

18D Viste le caratteristiche di ammissibilità e non ammissibilità riportate nel paragrafo 5.1 dell'allegato 1 del decreto in oggetto, si richiede se per l'installazione di un impianto idroelettrico da far confluire all'interno della CER, è possibile ottenere il contributo regionale per un impianto in configurazione di autoconsumo a distanza

18R Ciascuna domanda dovrà riguardare un progetto che prevede interventi di realizzazione di uno o più impianti su un immobile (consistente in uno o più edifici o unità immobiliari) oppure su un'area di proprietà o nelle disponibilità del Soggetto Destinatario (CER o membri/soci della CER) secondo le forme dell'ordinamento giuridico vigente (vedi requisito ammissibilità 4.2.2.3 e 4.2.3.2). La domanda deve riguardare un'operazione che prevede la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili degli interventi ammissibili finalizzata all'autoconsumo e alla condivisione dell'energia per la CER oggetto della richiesta di contributo, pena la non ammissibilità degli stessi. Gli interventi dovranno essere realizzati all'interno degli edifici o sugli stessi ovvero nelle aree di pertinenza e di immediata disponibilità dell'immobile, pena la non ammissibilità degli stessi. È possibile presentare una domanda che riguarda più edifici o unità immobiliari solo qualora siano alimentati dallo stesso contatore elettrico purché catastalmente confinanti e appartenenti allo stesso sito produttivo (in caso di unità produttive locali o sedi operative). Gli impianti di produzione/UP alimentati da fonti rinnovabili, per la cui realizzazione è richiesto il contributo, devono possedere, al momento della presentazione della domanda, tutte le caratteristiche, pena la non ammissibilità tra cui: h) prevedere una quota di autoconsumo istantaneo in sito.

Alla luce di quanto riportato sopra, la configurazione di autoconsumo a distanza non è ammessa da bando in quanto l'impianto deve essere collegato direttamente al POD dell'immobile

19D Viste le caratteristiche intrinseche di un impianto idroelettrico che viene realizzato lungo i corsi di acqua, si chiede se anche per esso deve essere rispettato il principio "l) essere realizzati a servizio di edifici dotati di impianti di climatizzazione invernale e/o estiva ... regolarmente accatastato sul Sistema Informativo Energetico Regionale Toscana SIERT – CIT e dotato di libretto di impianto .." ed ancora "m) essere realizzati a servizio di edifici regolarmente accatastati e in possesso della conformità catastale ed urbanistica in coerenza con l'art 9 bis c.1.bis del DPR 380/2001 e s.m.i.;"

19R Gli impianti di produzione/UP alimentati da fonti rinnovabili, per la cui realizzazione è richiesto il contributo, devono possedere, al momento della presentazione della domanda, tutte le caratteristiche, pena la non ammissibilità dell'elenco riportato al paragrafo 5.1 e cioè a partire dalla lettera a) fino alla lettera r)

20D Il nostro cliente si è aggiudicato un albergo all'asta immobiliare e non è in possesso di bollette elettriche e gas. Nella documentazione allegata alla perizia c'è un'unica bolletta che riporta 4 mesi di consumo. È possibile partecipare al bando facendo una stima dei consumi: mettendo i valori corretti nei mesi presenti nella bolletta e per gli altri mesi la media dei consumi dei 4 mesi rilevati suddivisi per fascia oraria?

20R Ai sensi del paragrafo 5.1 del bando gli impianti di produzione/UP alimentati da fonti rinnovabili, per la cui realizzazione è richiesto il contributo, devono possedere, al momento della presentazione della domanda, pena la non ammissibilità, le caratteristiche riportate al suddetto paragrafo tra cui: h) prevedere una quota di autoconsumo istantaneo in sito.

La quota di autoconsumo è documentata nell'Allegato 1H par 4.4 e dalle schede specifiche di cui all'Appendice 3.

Inoltre ciascun soggetto richiedente deve presentare una relazione tecnica di progetto di cui all'Allegato 1H, a firma di un tecnico abilitato all'esercizio della professione o del RUP (nel caso di soggetti pubblici), nella quale dovrà essere obbligatoriamente previsto: - n. 3 bollette energia elettrica e termica in cui siano evidenziati, per ciascuna annualità, i consumi annui degli ultimi 3 anni (rif. Sezione 3.1.5 Allegato 1H).

Qualora non siano disponibili le tre annualità è possibile far riferimento all'ultimo anno solare completo a disposizione e maggiormente significativo, così come riportato nella Sezione 3.1.5 dell'Allegato 1H.

21D Si richiede un chiarimento in merito alla Relazione Tecnica di Progetto prevista al punto 5.1.1 del bando. In particolare, si desidera sapere se tale relazione debba essere redatta da un professionista indipendente ed esterno rispetto all'impresa esecutrice/fornitrice degli impianti, oppure se possa essere predisposta da un professionista abilitato interno alla medesima impresa esecutrice.

21R Si conferma che la relazione tecnica di progetto prevista al paragrafo 5.1.1 del bando così come declinata nell'Allegato 1H, deve essere redatta da un professionista indipendente ed esterno rispetto all'impresa esecutrice/fornitrice degli impianti; tale figura infatti coincide con il responsabile tecnico del progetto e verosimilmente deve essere il progettista degli impianti richiesti a contributo.

22D. Una azienda non può partecipare da sola ma deve entrare in una 'squadra' coordinata da una CER, tutti i partecipanti alla squadra devono poi entrare nella CER stessa, giusto?

22R ai sensi del par. 4.1 "La domanda può essere presentata in forma singola o congiunta. La forma congiunta è obbligatoria nel caso in cui più Soggetti Destinatari intendano presentare domanda di contributo in relazione alla medesima CER di cui sono membri/soci.

Quindi al momento della presentazione della domanda i soggetti destinatari che presentano la domanda devono già essere membri della CER (par 4.2.1 del bando)

23D quanto tempo dopo la chiusura del Bando 18 Luglio 2025 avremo i risultati finali e l'autorizzazione a procedere?

23R Ai sensi del par. 6.3.1 "La graduatoria, contenente l'esito dell'istruttoria definitiva, è approvata con provvedimento del responsabile del procedimento, che costituisce a tutti gli effetti atto di concessione, entro 90 (novanta) giorni dalla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande, salva l'interruzione dei termini per l'applicazione del soccorso istruttorio che non può cumulativamente superare i 30 giorni, ed è pubblicata sul BURT oltre che sul sito della RT e di Sviluppo Toscana S.p.A."

24D. Il 40% sui costi complessivi escluso IVA sull'impianto fotovoltaico e anche sulle batterie?

24R Per ogni impianto è riconosciuto al massimo il 40% in caso di impianto solare fotovoltaico o il 30%. Nei restanti casi dell'importo della spesa ammissibile minore tra:

- la spesa ammissibile dichiarata ed effettivamente sostenuta per l'investimento;
- il massimale di spesa ammissibile previsto per l'investimento

Per "massimale di spesa ammissibile" si intende il costo di investimento massimo di riferimento per ciascun impianto calcolato prendendo a riferimento i seguenti valori, mutuati dall'appendice E alle "Regole operative per l'accesso al servizio di autoconsumo diffuso e al contributo PNRR" redatte dal GSE in attuazione dell'art. 11 del DM 414/2023 e che di seguito si riportano:

- 1.500 €/kW, per impianti/UP di potenza fino a 20 kW;
- 1.200 €/kW, per impianti/UP di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW;
- 1.100 €/kW per impianti/UP di potenza superiore a 200 kW e fino a 600 kW;
- 1.050 €/kW, per impianti/UP di potenza superiore a 600 kW e fino a 1.000 kW

In caso di realizzazione di più impianti, il limite del costo di investimento viene calcolato sulla potenza del singolo impianto.

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile alle agevolazioni, salvo il caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione sull'IVA

25D. Senza chiedere anticipo, come posso fare la rendicontazione? SAL 30% SAL 60% e poi SAL finale oppure posso fare un solo SAL a fine lavori?

25R In caso di soggetto beneficiario privato la richiesta di SAL deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di notifica dell'atto di concessione dell'agevolazione, rendicontando una spesa pari ad almeno il 30% del costo totale ammesso. Il contributo sarà erogato in misura proporzionale alla spesa rendicontata e fino al 90% del contributo concesso (cumulativamente con eventuale anticipo già corrisposto).

Il secondo e ultimo periodo di rendicontazione si conclude entro 22 mesi i dalla data di inizio convenzionale di cui al paragrafo 5.2.1 del Bando. Entro tale termine deve essere rendicontata la parte residua dell'investimento e presentata la domanda di pagamento a titolo di saldo del contributo spettante.

26D. Per 'fine lavori' si intende che l'impianto sia allacciato a ENEL? oppure che sia anche registrato nella CER? (probabilmente tra la richieste al GSE di aggiunta di un nuovo memebro alla CER e la risposta può passare anche 60 giorni)

26R Ai sensi del par 5.2.2 del bando la conclusione del progetto coincide con la data dell'ultimo pagamento effettuato relativo al progetto ammesso a contributo o con l'emissione del relativo giustificativo di spesa o comunicazione di fine lavori oppure la dichiarazione di conformità/collauda a seconda di quale condizione si verifica dopo. I progetti di investimento dovranno mantenere l'efficacia del titolo edilizio ed energetico vigente fino al termine finale per la realizzazione del progetto, pena la non ammissibilità degli interventi relativi alla mancata cantierabilità.

Tutti i titoli edilizi ed energetici dovranno essere presentati in sede di rendicontazione a SALDO.

Il progetto deve concludersi entro il termine finale per la realizzazione del progetto ovvero entro tale termine l'investimento deve essere completamente realizzato e i giustificativi di spesa (fatture o documenti equipollenti) devono essere regolarmente emessi e i relativi pagamenti interamente effettuati.

La conclusione del progetto dovrà essere documentato a mezzo di comunicazione di fine lavori ai sensi dell'art.149 della L.R. 65/14 e s.m.i. allegando tutti gli elaborati trasmessi all'ente preposto, anche nel caso di progetti di cui all'art 136 c.2 compresa la relativa ricevuta di trasmissione. Nel caso di interventi realizzati ai sensi dell'art 136 c.1 per i soggetti privati sarà necessario allegare la dichiarazione asseverata del tecnico che attesta la data di ultimazione dei lavori e la conformità dell'opera realizzata al progetto presentato, controfirmata dal beneficiario

Inoltre nella rendicontazione a SALDO la documentazione obbligatoria da allegare è elencata nell'allegato 1A par 5.3

27D. quanto tempo dopo la rendicontazione finale l'azienda riceve il contributo del 40% dalla Regione?

27R Ai sensi del par. 8.4 del bando: L'istruttoria di erogazione si conclude con l'erogazione entro 80 giorni dalla presentazione della domanda di erogazione. Nel caso di utilizzo del revisore legale e di attestazione e relazione rilasciate in forma asseverata l'erogazione relativa al SAL è effettuata entro 45 giorni dalla presentazione della domanda e l'erogazione relativa al saldo entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.

28D. quanti anni deve stare l'azienda nella stessa CER?

29R Ai sensi del par 9 il beneficiario deve assolvere a degli obblighi tra cui il mantenimento per tre anni (in caso MPMI) dall'erogazione del saldo dell'investimento oggetto di intervento; tale periodo verosimilmente dovrà coincidere con la permanenza all'interno della CER

29D. la CER deve avere sede legale in Toscana?

29R Ai sensi del par. 4.2.4.2 l'intervento deve essere localizzato nel territorio della Regione Toscana

30D Per le voci di costo sostenute prima dell'inizio dei lavori, e in assenza del CUP, quali documenti o modalità devo adottare in fase di rendicontazione per dimostrare che tali spese sono direttamente riferibili al progetto?

30R Le spese di cui ai punti c) e d) di cui al par. 5.3 del bando, sono ammesse, anche se sostenute a partire dal 03/10/2022, in misura non superiore al 10% del totale delle spese ammissibili e comunque di importo complessivo non superiore a 30.000,00 purché connesse agli interventi di cui al paragrafo 5.1, come verificabile dai relativi titoli edilizi ed energetici e purché le stesse siano strettamente connesse e necessarie alla costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile per la preparazione e realizzazione degli interventi oggetto della domanda, come risultante in modo specifico ed univoco da idonea documentazione contrattuale inerente l'affidamento dei relativi incarichi.

Nel caso in cui il soggetto destinatario sia pubblico, le spese sostenute a partire dal 03/10/2022, nonché quelle da sostenere secondo quanto riportato al paragrafo 5.2.1, devono fare riferimento ad un unico CUP CIPESS, pena la non ammissibilità delle stesse.

31D La relazione tecnica da presentare in fase di SAL e SALDO deve seguire lo stesso modello della relazione 1H presentata in fase di domanda?

31R Le domande di rendicontazione devono essere presentate online utilizzando la specifica piattaforma di rendicontazione del nuovo sistema informativo "Sistema Fondi Toscana" (SFT) disponibile all'indirizzo <https://sft.sviluppo.toscana.it/>

La relazione da presentare in sede di SAL e di SALDO seguirà un modello predisposto dalla Regione Toscana e messo a disposizione sul sito di Sviluppo Toscana successivamente alla pubblicazione della graduatoria

32D È possibile utilizzare modelli predisposti dal GSE o da altre Regioni per bandi analoghi per la relazione DNSH e CLIMATE PROOFING?

32R I modelli da utilizzare per il DNSH e il Climate Proofing sono quelli approvati e allegati con il bando nella fattispecie dell'Allegato 1H, 1J e 1K.

33D Al momento la CER non è ancora costituita e vorremmo capire meglio le modalità di iscrizione che prevede l'ammissibilità solo per Comunità Energetica Rinnovabile (CER) già costituite in conformità con la Direttiva UE 2018/2001/ UE e con le norme nazionali di recepimento della stessa. Per "già costituite" si intende al momento della presentazione? Oppure posso presentare i soggetti partecipanti e procedere alla costituzione della CER, rispettando quanto condiviso, una volta conosciuto l'esito del bando?

33R Il par. 4.2.1 (Requisiti di ammissibilità generali della CER) Prevede che "Al momento in cui i Soggetti Destinatari presentano la domanda, la Comunità Energetica Rinnovabile (CER) di cui essi fanno parte, deve possedere i seguenti requisiti: a) essere già costituita in conformità con la Direttiva UE 2018/2001/UE e con le norme nazionali di recepimento della stessa¹⁵.

34D Il progetto che stiamo vagliando prevede, sotto un'unica CER, 4 impianti di piccola medio/produzione, con una produttività di meno di 100k ciascuno.

Il nostro progetto in quale categoria rientrerebbe?

- A 1.200 €/kW, per impianti/UP di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW;
- B 1.100 €/kW per impianti/UP di potenza superiore a 200 kW e fino a 600 kW;

34R Ai sensi del paragrafo 5.5 del bando il “massimale di spesa ammissibile” è il costo di investimento massimo di riferimento per ciascun impianto calcolato prendendo a riferimento i seguenti valori, mutuati dall’appendice E alle “Regole operative per l’accesso al servizio di autoconsumo diffuso e al contributo PNRR” redatte dal GSE in attuazione dell’art. 11 del DM 414/2023 e che di seguito si riportano:

- 1.500 €/kW, per impianti/UP di potenza fino a 20 kW;
- 1.200 €/kW, per impianti/UP di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW;
- 1.100 €/kW per impianti/UP di potenza superiore a 200 kW e fino a 600 kW;
- 1.050 €/kW, per impianti/UP di potenza superiore a 600 kW e fino a 1.000 kW

In caso di realizzazione di più impianti, il limite del costo di investimento viene calcolato sulla potenza del singolo impianto.

Non è quindi previsto un calcolo di massimale di spesa prendendo a riferimento la produttività degli impianti bensì la sua potenza

35D Durata della Cer: c'è qualche tipo di vincolo temporale sulla durata della CER? Premesso che non è nostra intenzione, e che ovviamente speriamo che la CER performi bene e porti i benefici sperati, ma se per un motivo qualunque dovessimo decidere di dismetterla, ci sono vincoli temporali da bando?

35R Ai sensi del par 9 il beneficiario deve assolvere a degli obblighi tra cui il mantenimento per tre anni (in caso MPMI) dall'erogazione del saldo dell'investimento oggetto di intervento.

36D Poichè la misura in oggetto prescrive che la presentazione in forma congiunta è obbligatoria nel caso in cui più Soggetti Destinatari intendano presentare domanda di contributo in relazione alla medesima CER di cui sono membri/soci, si richiede se, laddove l'impresa che non sia a conoscenza di ulteriori istanze di contributo nella CER presenti domanda e poi altra impresa, membro della stessa CER, ne presenti un'altra singolarmente, queste decadano e siano revocabili.

36R Non sono ammissibili più domande distinte in relazione alla medesima CER. Ai sensi del paragrafo 4.1 del bando la domanda può essere presentata in forma singola o congiunta. La forma congiunta è obbligatoria nel caso in cui più Soggetti Destinatari intendano presentare domanda di contributo in relazione alla medesima CER di cui sono membri/soci. In quest'ultimo caso è obbligatoria anche l'indicazione di un soggetto capofila che deve essere individuato nella CER qualora faccia parte dei soggetti richiedenti. In caso di domanda presentata in forma congiunta da parte dei membri/soci della Comunità Energetica Rinnovabile (CER), la CER deve prevedere i ruoli e le responsabilità dei membri/soci ed in particolare: l'individuazione del soggetto capofila, che agisce in veste di mandatario dei partner, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto

pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con la Regione Toscana.

Il soggetto capofila deve essere autorizzato in particolare a:

- 1) stipulare, in nome e per conto dei soggetti mandanti partner della CER, tutti gli atti contrattuali riferiti al rapporto tra i partner necessari per la gestione e l'esecuzione del progetto;
- 2) coordinare la predisposizione di tutta la documentazione richiesta dal bando e dagli atti ad esso conseguenti e curarne la trasmissione;
- 3) coordinare le attività di rendicontazione in capo a ciascun partner e curarne la trasmissione;
- 4) coordinare i flussi informativi verso la Regione Toscana

37D Le imprese che hanno già presentato domanda nel bando precedente possano partecipare anche al nuovo bando (essendo ancora in attesa dell'esito del precedente)?

37R Ai sensi del paragrafo 5.6 del bando denominato “Immobili sedi di imprese: contributi per impianti di produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili” il contributo non è cumulabile con le agevolazioni concesse per le Comunità Energetiche Rinnovabili e Autoconsumo Collettivo(CACER).

E' facoltà del soggetto richiedente ai sensi del paragrafo 7 rinunciare all'agevolazione entro i termini previsti dal bando.

38D Con riferimento a quanto indicato al paragrafo 4.2.2.4 dell'Allegato 1 Bando vi chiediamo conferma che possa partecipare al bando un'impresa privata avente codice ateco rientrante nelle categorie ivi richieste che voglia realizzare un intervento su un immobile (rientrante nella sua disponibilità) in cui si svolge quale attività prevalente "attività di servizi ludico sportivi" quali ad esempio "Palazzetto dello Sport, campo di atletica, pista automobilistica, cartodromo, ecc."

38R Ai sensi del paragrafo 4.1 del bando possono presentare domanda i seguenti Soggetti Destinatari:

Tipologia destinatario b)

- Enti Locali (Comuni, Province, Città Metropolitane, Unioni di Comuni) in qualità di membri/soci della CER già costituita in conformità con la Direttiva UE 2018/2001/UE e con le norme nazionali di recepimento della stessa;

- Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere in qualità di membri/soci della CER già costituita in conformità con la Direttiva UE 2018/2001/UE e con le norme nazionali di recepimento della stessa;

- Micro, Piccola o Media Impresa (MPMI) ivi compresi i professionisti, in qualità di membri/soci della CER già costituita in conformità con la Direttiva UE 2018/2001/UE e con le norme nazionali di recepimento della stessa.

Nel caso di in cui il soggetto richiedente sia un' impresa, ciascuna domanda dovrà riguardare interventi da realizzarsi su una unità produttiva locale o sede operativa secondo le forme dell'ordinamento giuridico vigente e ove si svolge, al momento della presentazione della domanda, un'attività economica identificata come prevalente rientrante in uno dei Codici ATECO di cui alla

Delibera G.R. n. 1155 del 09/10/2023 e nei codici ATECO 85 e 86.1 e relative sottoclassi così come approvato con DGR n° 1600 del 23/12/2024 riportati al paragrafo 4.2.2.4 del bando:

La domanda di contributo dovrà essere presentata esclusivamente dal Soggetto destinatario che sostiene direttamente l'investimento per la realizzazione degli impianti della CER e tutte le spese per il quale viene richiesto il contributo.

39D Si chiede di conferma che sia ammessa la presentazione di una singola domanda di contributo riferita a più edifici fisicamente disgiunti, non interconnessi tra loro e localizzati in aree anche distanti tra loro, ciascuno dotato di un proprio punto di prelievo elettrico (POD), a condizione che tutti gli impianti rientrino nella medesima cabina primaria, e che ciascun intervento sia descritto singolarmente e corredato dalla relativa documentazione tecnica di cui all'Allegato 1H (relazione tecnica per edificio). Tale interpretazione risulterebbe coerente:

- con quanto previsto al paragrafo 4.1 dell'Allegato 1, che consente l'inclusione nella medesima domanda di più impianti/unità di produzione (UP),
- con l'obbligo di riferimento alla cabina primaria comune quale criterio tecnico-abilitante per la configurazione CER,
- con la possibilità, prevista dallo stesso Allegato 1H, di descrivere più edifici e relativi POD distinti in relazione a interventi separati, ma aggregati nella medesima istanza progettuale.

39R Ciascuna domanda dovrà riguardare un progetto che prevede interventi di realizzazione di uno o più impianti su un immobile (consistente in uno o più edifici o unità immobiliari) oppure su un'area di proprietà o nelle disponibilità del Soggetto Destinatario (CER o membri/soci della CER) secondo le forme dell'ordinamento giuridico vigente (vedi requisito ammissibilità 4.2.2.3 e 4.2.3.2).

Ai sensi del paragrafo 5.1.1 del bando ciascun Soggetto Destinatario potrà presentare solo una domanda anche per più impianti per i quali, dovrà essere elaborata una relazione tecnica di cui all'Allegato 1H per ciascun edificio.

E' possibile presentare una o più domande per CER diverse, purché ciascuna domanda interessi impianti/unità di produzione (UP) differenti.

Ciascun Soggetto Destinatario potrà presentare una sola domanda di contributo in forma singola o congiunta per ciascuna CER di appartenenza; la singola domanda potrà riguardare uno o più impianti/unità di produzione.

Nel caso in esame quindi è possibile presentare una sola domanda riferita ad uno o più edifici sottesi alla medesima cabina primaria o a cabine primarie diverse (quante sono le configurazioni)

40D Si chiede di confermare che il vincolo di alimentazione da un unico contatore elettrico (come indicato al paragrafo 5.1) si applichi esclusivamente alle ipotesi in cui più edifici vengano trattati come un'unica unità di progetto tecnica (impianto unico), e non nei casi in cui si preveda la realizzazione di impianti distinti e autonomi su edifici separati, pur inclusi nella medesima domanda, e comunque tutti riferibili alla stessa configurazione di cabina primaria.

40R Ai sensi del paragrafo 5.1 del bando è possibile presentare una domanda che riguarda più edifici o unità immobiliari solo qualora siano alimentati dallo stesso contatore elettrico purché

catastalmente confinanti e appartenenti allo stesso sito produttivo (in caso di unità produttive locali o sedi operative).

41D Si chiede conferma in merito alla necessità di dimostrazione superamento requisiti minimi di cui al Dlgs 199/21 Allegato III Art. 2 c.3 e c.5* Art. 3 c.3 riportato nell'allegato 1H (pag. 20) n particolare, si intende verificare se, ai fini dell'ammissibilità e della corretta valutazione del progetto, sia necessario dimostrare il rispetto dei requisiti minimi previsti dall'art 2 sia necessario il rispetto di quanto previsto nel c.1 ovvero:

1. Gli edifici di cui al paragrafo 1, punto 1, sono progettati e realizzati in modo da garantire, tramite il ricorso ad impianti alimentati da fonti rinnovabili, il contemporaneo rispetto della copertura del 60% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria e del 60% della somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva.
2. Gli obblighi di cui al punto 1 non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica la quale altrimenti, a sua volta elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi per la produzione di calore con effetto Joule.

41R No, ai sensi dell'Allegato 1H paragrafo 4.7 relativamente all'intervento 1d) il superamento dei requisiti minimi è riferito al Dlgs 199/21 Allegato III Art. 2 c.3 e c.5* e Art. 3 c.3; si specifica che il c.5 è relativo agli edifici pubblici

42D Possiamo comunque aderire al bando se ottenessimo il preventivo prima della scadenza del 18 luglio?

42R Ai sensi del paragrafo 5.1 del bando gli impianti di produzione/UP alimentati da fonti rinnovabili, per la cui realizzazione è richiesto il contributo, devono possedere, al momento della presentazione della domanda, tutte le caratteristiche, pena la non ammissibilità, elencate allo stesso paragrafo tra cui:

f) disporre per ciascuno impianto almeno della richiesta per ottenere il titolo edilizio ed energetico, laddove previsto nonché di eventuali pareri, nulla-osta, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati (come ad esempio autorizzazione paesaggistica, autorizzazione ambientale ed energetica, VIA, VINCA, etc.);

Non sono ammissibili operazioni per cui, alla data di presentazione della domanda, non sia stata presentata, laddove previsto, almeno la richiesta per ottenere il titolo edilizio ed energetico, nonché per ottenere eventuali pareri, nulla-osta, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati (come ad esempio autorizzazione paesaggistica, autorizzazione ambientale ed energetica, VIA, VINCA, etc.) per realizzare ciascuno degli interventi del progetto nei casi previsti da legge. Pertanto al momento della presentazione della domanda dovrà essere obbligatoriamente allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio di un tecnico abilitato all'esercizio della professione o del RUP (nel caso di soggetti pubblici), di cui all'Allegato 1I adeguatamente motivata con i riferimenti normativi, che attesti per ciascun intervento la necessità o meno di titolo abilitativo edilizio ed energetico necessario a realizzarlo nonché di eventuali pareri, nulla-osta, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati (come ad esempio autorizzazione paesaggistica, autorizzazione ambientale ed energetica, VIA, VINCA, etc.) previsti dalle norme vigenti rilasciati dagli Enti preposti.

Si ricorda infine che l'avvio dei lavori non deve essere precedente alla data di presentazione della domanda, pena la non ammissibilità della stessa. Per avvio dei lavori si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente

vincolante a ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori, quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità, non sono considerati come avvio dei lavori.

43D Stiamo per ottenere un preventivo sulla fornitura e installazione della linea vita sul tetto su cui andrà installato l'impianto, a uso esclusivo dei montatori del fotovoltaico. Si tratta di spesa ammissibile? Materiali + installazioni o solo installazione della linea vita

43R Ai sensi dell'Allegato 1A paragrafo 4 sono elencate le spese escluse dal bando tra cui le spese per la sicurezza permanenti (parapetti, sistemi anticaduta, linee vita, etc)

44D In tema di CER, avreste indicazioni da darci sui soggetti a cui rivolgersi e alla procedura?

44R Il bando approvato con Decreto n.6807 del 01-04-2025 è reperibile all'indirizzo <https://www.sviluppo.toscana.it/bandocer> descrive in maniera dettagliata le modalità e le procedure di partecipazione

45D Una azienda è esistente da molto tempo e fino al 01/06/2025 opererà in uno stabilimento a Grassano e per ragioni di spazio e per ampliamento macchinari si sposterà a Bagno a Ripoli in un nuovo stabilimento (più grande) in affitto dove attualmente non ci sono consumi chiedo se l'azienda può partecipare al bando tenendo conto che:

1. Dal 01/06/2025 avrà regolare contratto d'affitto con durata superiore a 5 anni
2. I consumi energetici che verrà preso in considerazione sono quelli attuali presenti nella sede attuale aggiungendo i consumi dei nuovi macchinari che saranno installati nella nuova sede operativa
3. L'azienda eseguirà anche lo smaltimento dell'amianto attualmente presente nel capannone che prenderanno in affitto dal 01/06/2025

45R Ai sensi del paragrafo 5.1 del bando gli impianti di produzione/UP alimentati da fonti rinnovabili, per la cui realizzazione è richiesto il contributo, devono possedere, al momento della presentazione della domanda, tutte le caratteristiche, pena la non ammissibilità elencate al paragrafo tra cui:

h) prevedere una quota di autoconsumo istantaneo in sito;

k) essere realizzati a servizio di edifici esistenti, **utilizzati** e dotati di contatore elettrico e/o del gas o di altro combustibile;

l) essere realizzati a servizio di edifici dotati di impianti di climatizzazione invernale e/o estiva definito secondo il D.Lgs 48/2020, salvo non sia obbligatorio da normativa vigente. Gli impianti di climatizzazione possono far riferimento anche a porzioni di fabbricato; L'impianto di climatizzazione esistente al momento della presentazione della domanda deve essere regolarmente accatastato sul Sistema Informativo Energetico Regionale Toscana SIERT – CIT e dotato di libretto di impianto di cui al D.M. 10/02/2014 e s.m.i con regolari rapporti di controllo dell'efficienza energetica di cui al DPR 74/13 art.8 aggiornati alla data di presentazione della domanda, laddove previsti dalla normativa vigente.

Si ricorda inoltre che ai sensi del paragrafo 5.1.1 del bando che ciascun soggetto richiedente deve presentare una relazione tecnica di progetto di cui all'Allegato 1H, a firma di un tecnico abilitato all'esercizio della professione, tale relazione dovrà essere corredata obbligatoriamente da una serie di documenti elencati al medesimo paragrafo tra cui:

- n. 3 bollette energia elettrica e termica in cui siano evidenziati, per ciascuna annualità, i consumi annui degli ultimi 3 anni, tuttavia in riferimento alla Sezione 3.1.5 Allegato 1H il consumo medio o di riferimento si calcola come media di almeno due anni dei valori tra loro simili, qualora questo non sia possibile è possibile far riferimento all'ultimo anno solare completo a disposizione e

maggiormente significativo;

La mancanza dei consumi di riferimento preclude un corretto dimensionamento dell'impianto che potrebbe non garantire il possesso del punto h) citato sopra

46D si chiede un chiarimento interpretativo del seguente passaggio del bando:

La domanda può essere presentata in forma singola o congiunta. La forma congiunta è obbligatoria nel caso in cui più Soggetti Destinatari intendano presentare domanda di contributo in relazione alla medesima CER di cui sono membri/soci. In quest'ultimo caso è obbligatoria anche l'indicazione di un soggetto capofila che deve essere individuato nella CER qualora faccia parte dei soggetti richiedenti.

In caso di domanda in forma congiunta il numero massimo di Soggetti Destinatari non potrà essere superiore a 20.

Ciascun Soggetto Destinatario potrà presentare una sola domanda di contributo in forma singola o congiunta per ciascuna CER di appartenenza; la singola domanda potrà riguardare uno o più impianti/unità di produzione.

E' possibile presentare una o più domande per CER diverse, purchè ciascuna domanda interessi impianti/unità di produzione (UP) differenti.

Si ritiene corretto che possa essere sostituita la parola "CER" con la parola "configurazione"?

46R Qualora la CER contenga più configurazioni, ognuna circoscritta al perimetro della propria cabina primaria, è possibile presentare solo una domanda. Si ricorda che gli impianti di produzione/UP alimentati da fonti rinnovabili, per la cui realizzazione è richiesto il contributo, devono possedere, al momento della presentazione della domanda, tutte le caratteristiche, pena la non ammissibilità descritte al paragrafo 5.1 del bando tra cui:

- p) essere inseriti una volta realizzati e entro la data della prima richiesta di erogazione del saldo in una configurazione CER per la quale risulti attivo il contratto per l'erogazione della tariffa incentivante del GSE;

Ciò significa che la tariffa incentivante di autoconsumo diffuso è relativa a ciascuna configurazione, nel caso la CER ne abbia più di una.

47D L'importo massimo di contributo per ciascuna domanda è di € 500.000, ma nel caso di progetto congiunto l'importo massimo di € 500.000,00 si riferisce ad ogni progetto dell'aggregazione oppure al totale dei progetti presentati dalla forma congiunta su una stessa Cer?

47R Si conferma che l'importo di contributo concedibile complessivo per ciascuna domanda non potrà essere superiore a € 500.000,00 ai sensi del paragrafo 5.5 del bando.

48D Nel caso di forma congiunta la scrittura privata con i ruoli di ogni soggetto può essere individuata entro 60 giorni dal provvedimento di concessione, ma il capofila verrà individuato subito in fase di domanda, occorre allegare documentazione specifica.

48R Ai sensi del paragrafo 4.1 del bando si conferma che se non già presenti nello statuto, i partner del progetto devono presentare un addendum/atto integrativo, con le prescrizioni elencate al suddetto paragrafo 4.1 del bando entro 60 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione al beneficiario.

Ai sensi del paragrafo 4.1 del bando la forma congiunta è obbligatoria nel caso in cui più Soggetti Destinatari intendano presentare domanda di contributo in relazione alla medesima CER di cui sono membri/soci. In quest'ultimo caso è obbligatoria anche l'indicazione di un soggetto capofila che deve essere individuato nella CER qualora faccia parte dei soggetti richiedenti.

In caso di domanda presentata in forma congiunta da parte dei membri/soci della Comunità Energetica Rinnovabile (CER), la CER deve prevedere i ruoli e le responsabilità dei membri/soci ed in particolare:

- la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun membro/socio in qualità di partner che sostengono direttamente le spese;
 - la responsabilità solidale di tutti i partner nei confronti dell'Amministrazione regionale;
 - l'individuazione del soggetto capofila, che agisce in veste di mandatario dei partner, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con la Regione Toscana.
- Il soggetto capofila deve essere autorizzato in particolare a:
- 1) stipulare, in nome e per conto dei soggetti mandanti partner della CER, tutti gli atti contrattuali riferiti al rapporto tra i partner necessari per la gestione e l'esecuzione del progetto;
 - 2) coordinare la predisposizione di tutta la documentazione richiesta dal bando e dagli atti ad esso conseguenti e curarne la trasmissione;
 - 3) coordinare le attività di rendicontazione in capo a ciascun partner e curarne la trasmissione;
 - 4) coordinare i flussi informativi verso la Regione Toscana

49D Il bando di cui in oggetto, può essere presentato da una società senza scopo di lucro e nello specifico una organizzazione di volontariato iscritta al Rea, quale membro e socio di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER), costituita sotto forma di Associazione di Promozione Sociale (APS) e soggetto che sostiene le spese per la fornitura e l'installazione dell'impianto fotovoltaico?

49R Ai sensi del par. 4.1 del bando, sono soggetti destinatari:

Tipologia destinatario a): Comunità Energetica Rinnovabile (CER) già costituita in conformità con la Direttiva UE 2018/2001/UE e con le norme nazionali di recepimento della stessa¹⁰.

Tipologia destinatario b):

- *Enti Locali (Comuni, Province, Città Metropolitane, Unioni di Comuni) in qualità di membri/soci della CER già costituita in conformità con la Direttiva UE 2018/2001/UE e con le norme nazionali di recepimento della stessa;*
- *Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere in qualità di membri/soci della CER già costituita in conformità con la Direttiva UE 2018/2001/UE e con le norme nazionali di recepimento della stessa;*
- *Micro, Piccola o Media Impresa (MPMI) ivi compresi i professionisti, in qualità di membri/soci della CER già costituita in conformità con la Direttiva UE 2018/2001/UE e con le norme nazionali di recepimento della stessa.*

Non rientrano pertanto tra i soggetti di categoria b) le Associazioni di Promozione Sociale (APS).

50D La nostra società sta assistendo un ente del terzo settore con sede ad Arezzo, il quale ha recentemente costituito una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) e desidera presentare

domanda per il contributo. Vorremmo sapere, pertanto, se gli enti del terzo settore siano ammessi per partecipare al bando.

50R - Il bando indica al par. 4.1 i destinatari della Misura:

Tipologia destinatario a): Comunità Energetica Rinnovabile (CER) già costituita in conformità con la Direttiva UE 2018/2001/UE e con le norme nazionali di recepimento della stessa.

Tipologia destinatario b): - Enti Locali (Comuni, Province, Città Metropolitane, Unioni di Comuni) in qualità di membri/soci della CER già costituita in conformità con la Direttiva UE 2018/2001/UE e con le norme nazionali di recepimento della stessa; - Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere in qualità di membri/soci della CER già costituita in conformità con la Direttiva UE 2018/2001/UE e con le norme nazionali di recepimento della stessa¹²; - Micro, Piccola o Media Impresa (MPMI) ivi compresi i professionisti, in qualità di membri/soci della CER già costituita in conformità con la Direttiva UE 2018/2001/UE e con le norme nazionali di recepimento della stessa.

Un Ente del Terzo Settore può presentare domanda in una di queste due ipotesi:

1) quanto la CER è costituita in forma di ETS. In tal caso la ETS/CER può presentare domanda come destinatario di categoria a) per gli investimenti realizzati in proprio.

2) come membro/socio della CER, quando l'ETS, essendo organizzato in forma di impresa, è iscritto nel Registro delle Imprese presso la CCIAA (oltre che al RUNTS), come nel caso delle imprese sociali o delle cooperative sociali. In tal caso l'ETS può rientrare nella tipologia b), nella categoria MPMI. Anche in questo caso la domanda deve riguardare gli investimenti realizzati direttamente dal ETS.

D51 - Il bando prevede che l'energia debba essere destinata all'apporto in CER e all'autoconsumo. Stante che per la Società l'autoconsumo sarebbe minimo, si stanno chiedendo quale possa essere la soglia minima di autoconsumo ammissibile (nel tempo), proprio per evitare problemi di validità della domanda che, altrimenti, potrebbero ricadere su terzi.

R51 - Si conferma che il bando non prevede una quota minima di autoconsumo istantaneo in sito.

D52 - Una società ha già sfruttato il bando RT di marzo 2025 per la realizzazione di un impianto, che copre parte dell'autoconsumo. In questo caso la società si chiede: visto che l'allargamento dell'impianto esistente comporta l'adesione al Bando del 18/7 tutto sembrerebbe chiaro in quanto il nuovo impianto che coprirebbe integralmente il tetto soddisferebbe sia parte del residuo autoconsumo che le esigenze della CER. Essendo però che l'energia del primo impianto (RT marzo) non può essere immessa in CER, immaginando un solo POD per società, come potrebbe la società distinguere l'energia assunta dai diversi impianti senza creare problemi e gestire il tutto nella piena legalità?

R52 - Ai sensi del paragrafo 5.6 del bando le agevolazioni previste dal presente bando non sono cumulabili con qualsiasi altra forma di aiuto di stato anche a titolo de minimis o con altra agevolazione di provenienza provinciale, regionale, nazionale o comunitaria (ad esempio Superbonus, contributi in conto capitale del PNRR, certificati bianchi, detrazioni fiscali, forme di incentivo in conto esercizio, etc..) per le stesse spese ammissibili, ad eccezione della tariffa premio erogata dal GSE e del corrispettivo ARERA per la valorizzazione dell'energia condivisa ed i corrispettivi dalla vendita dell'Energia (ad esempio RID)

D53 Vogliamo fare una DOMANDA CONGIUNTA di più aziende per partecipare alla CER in forma di cooperativa XXX registrata e attiva sulla cabina 636 dove insistono anche le aziende coinvolte. La CER con la sua personalità giuridica deve partecipare alla DOMANDA anche se non vuole creare lei stessa campi fotovoltaici o altri interventi? ovviamente nella domanda congiunta inseriamo Statuto e tutti i dati relativi alla CER.

R53 Il par. 4.1 prevede che "La domanda di contributo dovrà essere presentata esclusivamente dal Soggetto destinatario che sostiene direttamente l'investimento per la realizzazione degli impianti della CER e tutte le spese per il quale viene richiesto il contributo.

La domanda può essere presentata in forma singola o congiunta. La forma congiunta è obbligatoria nel caso in cui più Soggetti Destinatari intendano presentare domanda di contributo in relazione alla medesima CER di cui sono membri/soci. In quest'ultimo caso è obbligatoria anche l'indicazione di un soggetto capofila che deve essere individuato nella CER qualora faccia parte dei soggetti richiedenti". Quindi la CER dovrà presentare domanda (congiunta) solo se realizza direttamente una parte degli investimenti inclusi nel programma. Nel caso in oggetto il referente può essere uno dei soggetti destinatari.

D54 Nella nostra domanda congiunta può partecipare una azienda che afferisce a un cabina primaria in cui XXX non ha ancora attivato la configurazione ma che lo farà appena l'impianto entrerà in funzione?

R54 Ai sensi del paragrafo 5.1 del bando gli impianti di produzione/UP alimentati da fonti rinnovabili, per la cui realizzazione è richiesto il contributo, devono possedere, al momento della presentazione della domanda, tutte le caratteristiche riportate nel paragrafo , pena la non ammissibilità tra cui la seguente: p) essere inseriti una volta realizzati e entro la data della prima richiesta di erogazione del saldo in una configurazione CER per la quale risulti attivo il contratto per l'erogazione della tariffa incentivante del GSE. Pertanto ai sensi del paragrafo 8.4 del bando essere inseriti una volta realizzati e entro la data della prima richiesta di erogazione del saldo in una configurazione CER per la quale risulti attivo il contratto per l'erogazione della tariffa incentivante del GSE;

D55 Gli impianti fotovoltaici devono essere progettati su tettoie esistenti e 'certificate' da un tecnico che siano agibili, giusto? ma se poi si decidesse di cambiare le tettoie e scegliere altre tettoie mantenendo le caratteristiche dell'impianto è possibile farlo?

R55 Si conferma che gli impianti possono essere progettati su tettoie esistenti. Ai sensi del paragrafo 11 del bando dovranno rimanere inalterate la tipologia dell'intervento del progetto ammesso a contributo e la localizzazione dell'immobile (unità produttiva locale o sede operativa nel caso di imprese) interessata dagli interventi, nel rispetto del principio di stabilità delle operazioni di cui all'art.65 del Regolamento UE 2021/1060.

D56 La CER XXX è già costituita dal 22 Aprile 2024, siccome faremo la domanda congiunta a nome della CER anche se lei non partecipa direttamente a fare impianti, possiamo mica chiedere un rimborso per i costi di costituzione della CER, vero?

R56 Ai sensi del paragrafo 5.3 del bando la domanda di contributo dovrà essere presentata esclusivamente dal soggetto che sostiene direttamente l'investimento per la realizzazione degli impianti della CER e tutte le spese per il quale viene richiesto il contributo:- Comunità Energetica Rinnovabile (CER) (Soggetto destinatario Tipologia a)) per le spese di investimento per la realizzazione degli impianti e/o per le spese tecniche e di costituzione, sostenute direttamente dalla CER;- Enti Locali (Comuni, Province, Città Metropolitane, Unioni di Comuni), Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere, Micro Piccola o Media Impresa (MPMI) -produttori e clienti finali (prosumers) -in qualità di soci/membri della CER (Soggetto destinatario Tipologia b)) per le spese di investimento per la realizzazione degli impianti e/o per le spese tecniche sostenute direttamente dai soci/membri della CER. Pertanto i costi di costituzione della CER possono essere inclusi solo nell'ambito della domanda (anche congiunta) presentata dalla CER stessa. In questo caso, le spese di costituzione possono essere state sostenute anche prima della presentazione della domanda (e

comunque dopo il 3.10.2022). Si sottolinea tuttavia che, sempre secondo quanto previsto dal par. 5.3, le spese di cui al punto d) ("studi di prefattibilità, consulenze specialistiche (tecnica, economica, finanziaria e giuridica) compreso le spese per attività preliminari (notarili, legali e camerali) compreso quelle per la costituzione della comunità energetica") sono ammesse solo nel limite del 10% del totale delle spese ammissibili.

D57. Considerato che, come previsto a pagina 22 del Bando: "I requisiti di cui ai punti 4.2.4.11 (Dimensione impresa), 4.2.4.15 (Affidabilità economico-finanziaria) e 4.2.4.16 (Impresa in difficoltà) possono essere attestati da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali di cui all'art. 1, co. 1, lett. g), del D.Legs. 27/01/2010, n.39 (art. 14, co. 3, L.r. n. 71/2017), mediante un'attestazione rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità unitamente ad una relazione tecnica che specifichi i calcoli e i parametri utilizzati per attestare il possesso dei requisiti di ammissibilità." si chiede se, con riferimento ad una S.p.A. pubblica al 100% ed "in house" (che parteciperebbe al bando in un partenariato assieme allo scrivente Ente che, a sua volta, svolgerebbe il ruolo di Capofila del medesimo partenariato), l'attestazione indicata a cura di opportuno "professionista iscritto nel registro dei revisori legali" possa essere rilasciata dall'attuale revisore legale della stessa S.p.A. pubblica.

R57. Buongiorno, il soggetto che rilascia l'attestazione deve essere un soggetto esterno ed indipendente dal Beneficiario e non deve trovarsi in situazioni di conflitto d'interesse con riferimento al rilascio dell'asseverazione stessa. La carica di revisore legale della Spa pubblica non costituisce di per se impedimento.

D58. Siamo 3 aziende che faranno domanda congiunta per la CER XXXX, ho alcune domande per la preparazione della richiesta: Autorizzazione del Capofila da parte dei Partner per la compilazione della domanda Congiunta, esiste un modulo per tale 'mandato' o possiamo fare un testo libero? comunque va fatto solamente dopo che la domanda è stata selezionata per il finanziamento, giusto?

R58. il par. 4.1 prevede che: *"In caso di domanda presentata in forma congiunta da parte dei membri/soci della Comunità Energetica Rinnovabile (CER), la CER deve prevedere i ruoli e le responsabilità dei membri/soci ed in particolare: - la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun membro/socio in qualità di partner che sostengono direttamente le spese; - la responsabilità solidale di tutti i partner nei confronti dell'Amministrazione regionale; - l'individuazione del soggetto capofila, che agisce in veste di mandatario dei partner, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con la Regione Toscana. Il soggetto capofila deve essere autorizzato in particolare a: 1) stipulare, in nome e per conto dei soggetti mandanti partner della CER, tutti gli atti contrattuali riferiti al rapporto tra i partner necessari per la gestione e l'esecuzione del progetto; 2) coordinare la predisposizione di tutta la documentazione richiesta dal bando e dagli atti ad esso conseguenti e curarne la trasmissione; 3) coordinare le attività di rendicontazione in capo a ciascun partner e curarne la trasmissione; 4) coordinare i flussi informativi verso la Regione Toscana. Se non già presenti nello statuto, **i partner del progetto devono presentare un addendum/atto integrativo, con le suddette prescrizioni entro 60 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione al beneficiario.**"* Si specifica che non esiste un format relativo alle suddette dichiarazioni/impegni.

D59. Il nostro Partenariato è composto da 3 aziende facenti parte della stessa CER, ma nessun organismo di ricerca, problema?

R59. Il bando non impone o prevede la presenza di organismi di ricerca nell'ambito delle domande in forma congiunta

D60. I costi limite per gli impianti fotovoltaici indicati per taglia di potenza di picco, ma dove sono i costi limite per le Batterie? i costi delle batterie non sono mica compresi nei limiti 1.500-1.200-1.100-1.050 vero ?!

R60. Si conferma che il “massimale di spesa ammissibile” quale costo di investimento massimo di riferimento per ciascun impianto di cui al paragrafo 5.5 del bando è comprensivo anche delle batterie. Si precisa che le batterie generalmente vengono utilizzate ai fini dell'autoconsumo limitando di fatto l'energia immessa in rete necessaria alla determinazione dell'energia condivisa all'interno della CER.

D61. In merito ai requisiti di ammissibilità dei Soggetti Destinatari, si richiede un chiarimento in merito alla CER di cui essi fanno parte. Nel dettaglio, poiché il bando prevede che la CER debba essere già costituita secondo quanto previsto dalla Direttiva UE UE e con le norme nazionali di recepimento della stessa, prevedere la presenza di almeno due membri/soci facenti parte della configurazione in qualità di clienti finali e o produttori e di almeno due punti di connessione distinti a cui sono collegati rispettivamente un utenza di consumo e un impianto di produzione UP, si richiede se la CER è costituita ma non ha ancora un impianto UP attivo è possibile partecipare al bando?

R61. Si precisa che ai sensi del paragrafo 5.3 del bando la domanda di contributo dovrà essere presentata esclusivamente dal soggetto che sostiene direttamente l'investimento per la realizzazione degli impianti della CER e tutte le spese per il quale viene richiesto il contributo, e che tali soggetti devono essere prosumer e cioè produttori e clienti finali. Ai sensi del paragrafo 4.2.1 del bando la CER al momento della presentazione della domanda deve possedere una serie di requisiti tra cui: - lettera b) prevedere, la presenza di almeno due membri/soci facenti parte della configurazione in qualità di clienti finali e/o produttori, e di almeno due punti di connessione distinti a cui sono collegati rispettivamente un'utenza di consumo e un impianto di produzione/UP; La nota 16 riporta che "la realizzazione dell'impianto di produzione/UP oggetto di domanda di contributo deve essere successiva alla presentazione della domanda, pena la non ammissibilità degli interventi. Il riferimento ai punti di connessione è relativo agli impianti di nuova realizzazione. Tale requisito dovrà essere soddisfatto al momento della presentazione della richiesta della tariffa incentivante al GSE." Nella fattispecie quindi è possibile partecipare al bando fermo restando il rispetto di tutti i requisiti di ammissibilità citati all'interno dello stesso.

D62. Il bando destinato alla realizzazione di progetti di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili per le Comunità Energetiche Rinnovabili (decreto dirigenziale n. 6807 del 1/4/2025), così si esprime in riferimento ai prezzi applicabili:

- computo metrico estimativo, redatto in conformità al Prezzario dei Lavori della Regione Toscana timbrato e firmato da un tecnico abilitato progettista degli interventi oggetto della domanda, suddiviso per ogni intervento (o sub intervento dove previsto) e comprendente le singole lavorazioni, le quantità, il costo unitario e totale nonché il costo della manodopera (rif. Sezione 4.9 Allegato 1H).

Si richiede, per quanto sopra brevemente esposto, se è possibile utilizzare altri prezzari, come PREZZARIO DEI o PREZZARIO REGIONI LIMITROFE, per voci non presenti nel Prezzario della Regione Toscana?

R62. Si conferma che in caso di non reperibilità di voci all'interno del prezzario regionale è possibile attingere al Prezzario DEI aggiornato, inserendo il relativo codice delle singole lavorazioni, la descrizione, le quantità, il costo unitario e totale e la manodopera. Tuttavia in caso di necessità è possibile fare un'analisi prezzi al fine di definire il costo di una lavorazione (inclusendo tutte le sue componenti tra cui accessori, minuterie, manodopera, trasporto, spese generali, utile di impresa etc) allegando, laddove necessario, l'indagine di mercato.

D63. si chiede un chiarimento in merito al comma b) dell'art 4.2.1, ossia che la CER deve prevedere, la presenza di almeno due membri/soci facenti parte della configurazione in qualità di clienti finali e/o produttori, e di almeno due punti di connessione distinti a cui sono collegati

rispettivamente un'utenza di consumo e un impianto di produzione/UP. Qualora in una configurazione, se per essa si intende al comma b la singola cabina primaria, vi fosse per il momento un solo membro della CER appena costituitasi, che intende presentare una domanda di contributo in qualità di prosumer, questo impedirebbe la presentazione della domanda?

R63. Si conferma quanto indicato al comma b dell'art 4.2.1, e cioè il soggetto che intende presentare la domanda in qualità di prosumer debba necessariamente condividere la propria energia eccedente (quindi non autoconsumata) e immessa in rete con un altro cliente finale e/o prosumer membro della CER

D64. vorrei chiedere anche informazioni sui 'costi strettamente necessari e connessi alla realizzazione degli interventi' cioè gli interventi inderogabili da fare sulla tettoia per poter installare i pannelli in sicurezza, avevo capito che entro il 10% del costo max dell'impianto fossero accettati, quindi facendo un esempio numerico. Una azienda vuole installare un impianto da 50 kW Potenza di picco sul proprio capannone con un parco batterie da 70 kWh, la Potenza di picco risponde alle esigenze di autoconsumo dell'azienda, come pure le Batterie per caricare gli apparecchi la notte, le batterie rispettano il limite di $1,5 \times$ Potenza di picco dell'impianto, costi accessori sono un rinforzo della tettoia e la linea vita, vediamo i costi:

1. Impianto fotovoltaico costo max $50 \times 1.200 = 60.000 \text{ €}$
2. batterie costo stimato 40.000 €
3. rinforzo e linea vita costo 6.000 €

Questo mi sembra un quadro economico realistico, ma non trovo nel Bando gli elementi per confermare che sia proprio così, in particolare non si trovano i costi max delle batterie e neppure una conferma che i costi accessori fino al 10% siano accettabili. Ricordo che anche col Superbonus ci fu un problema interpretativo inizialmente, ma dopo un ricorso al TAR venne chiarito che i costi max per impianti fotovoltaici non possono essere assimilati a quelli per le eventuali batterie (indispensabili per un autoconsumo completo per certi utenti). Gentilmente mi potete aiutare a capire meglio, le aziende che sto seguendo hanno bisogno di capire bene prima di decidere se partecipare al Bando.

R64. Ai sensi del paragrafo 5.3 del bando sono riportate una serie di voci di costo ritenute ammissibili e sostenute a partire dalla data di inizio progetto, convenzionale o anticipato, purché successivamente all'avvio dei lavori ed effettivamente sostenute dal soggetto richiedente la domanda di contributo. In particolare ai sensi dell'Allegato 1A paragrafo 4 sono descritte le spese escluse dal presente bando tra cui:- spese per la realizzazione di opere edili ed impiantistiche non strettamente necessarie alla realizzazione del progetto e connesse agli obiettivi di risparmio energetico e/o produzione di energia da fonti rinnovabili quali ad esempio opere di sostegno, tettoie, pensiline, cabine elettriche, altri manufatti di alloggiamento, etc.- spese per la sicurezza permanenti (parapetti, sistemi anticaduta, linee vita, etc) Si precisa infine che:- il bando non prevede un massimale dei costi accessori bensì un massimale del 10% sulle spese tecniche e del 20% sullo smaltimento dell'amianto così come puntualmente viene descritto al paragrafo 5.3- il costo delle batterie rientra nel "massimale di spesa ammissibile" quale costo di investimento massimo di riferimento per ciascun impianto di cui al paragrafo 5.5 del bando

D65. In relazione alla Tipologia di Destinatario B, si chiede:

- se i riferimenti del bando al "soggetto destinatario" vanno intesi nel senso del partenariato nel suo complesso, rappresentato dall'Ente Capofila, oppure del singolo soggetto facente parte del partenariato;

- se, di conseguenza, l'Ente Capofila rappresenta l'unico interfaccia contrattuale ed anche finanziario della Regione Toscana (da intendersi nel senso che le risorse verranno assegnate al capofila che, successivamente determinerà la distribuzione delle stesse agli altri partner);

Quanto sopra anche considerato che ove si prevede nel bando (punto 4.1. pagina 17) che il capofila deve "coordinare le attività di rendicontazione in capo a ciascun partner e curarne la trasmissione", potrebbe comportare, al contrario, un'interpretazione secondo cui le risorse, assegnate ai singoli partner, saranno, invece, destinate e fatte pervenire ad ogni singolo partner.

R65. Ai sensi delle definizioni del bando, sono definiti Soggetti Destinatari distintamente i seguenti soggetti: "-Comunità Energetica Rinnovabile (CER) già costituita in conformità con la Direttiva UE 2018/2001/ UE e con le norme nazionali di recepimento della stessa¹ ; - Enti Locali (Comuni, Province, Città Metropolitane, Unioni di Comuni) in qualità di membri/soci della CER già costituita in conformità con la Direttiva UE 2018/2001/UE e con le norme nazionali di recepimento della stessa² ; - Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere in qualità di membri/soci della CER già costituita in conformità con la Direttiva UE 2018/2001/UE e con le norme nazionali di recepimento della stessa³ - Micro, Piccola o Media Impresa (MPMI) in qualità di membri/soci della CER già costituita in conformità con la Direttiva UE 2018/2001/UE e con le norme nazionali di recepimento della stessa. Le risorse finanziarie sono assegnate ed erogate ai singoli Soggetti Beneficiari/Destinatari.

D66. In relazione alla Faq n. 21D, che recita "si conferma che la relazione tecnica di progetto prevista al paragrafo 5.1.1 del bando così come declinata nell'Allegato 1H, deve essere redatta da un professionista indipendente ed esterno rispetto all'impresa esecutrice/fornitrice degli impianti; tale figura infatti coincide con il responsabile tecnico del progetto e verosimilmente deve essere il progettista degli impianti richiesti a contributo", si chiede di specificare se, nel caso di Enti pubblici, quanto indicato a pag. 35 del bando, ovvero che la firma della suddetta relazione tecnica debba essere "di un tecnico abilitato all'esercizio della professione o del RUP (nel caso di soggetti pubblici)" vada inteso nel senso che, nel caso di un partenariato composto da Enti pubblici, la figura del RESPONSABILE TECNICO DEL PROGETTO, da indicare nella sez. 1 dell'All. 1G, debba NECESSARIAMENTE coincidere con quella del RUP oppure-come potrebbe apparire dalla suddetta Faq 21D – le due figure possono essere distinte, con conseguente assegnazione di un incarico esterno per lo svolgimento della funzione di responsabile tecnico del progetto (che nel caso dell'Ente Pubblico, ai sensi del Codice dei contratti, corrisponde, solitamente, al RUP).

R66. Si conferma che in caso di soggetti pubblici è RUP che deve firmare l'allegato 1H, 1I, 1J, 1K e tutti gli altri allegati in cui compare la richiesta di firma dello stesso.

D67. In relazione alle spese ammissibili, si chiede se il massimale di 30.000 euro previsto al paragrafo 5.3 del bando per le seguenti categorie di costo: c) spese tecniche (progettazioni, indagini geologiche e geotecniche, direzioni lavori, sicurezza, collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo essenziali all'attuazione del progetto) compreso quelle per la diagnosi energetica (ad esclusione di quella prevista dall'art.8 del D.Lgs.102/2014); d) studi di prefattibilità, consulenze specialistiche (tecnica, economica, finanziaria e giuridica) compreso le spese per attività preliminari (notarili, legali e camerali) compreso quelle per la costituzione della comunità energetica vada inteso come massimo del contributo pubblico ottenibile oppure se il contributo suddetto corrisponda al 40%, nel caso di impianti fotovoltaici, della soglia stabilita.

R67. Ai sensi del paragrafo 5.3 del bando sono ammissibili esclusivamente le voci di costo, sostenute a partire dalla data di inizio progetto, convenzionale o anticipato, purché successivamente all'avvio dei lavori ed effettivamente sostenute dal soggetto richiedente la domanda di contributo

tra cui le spese di cui ai punti c) e d) che sono ammesse, anche se sostenute a partire dal 03/10/2022, in misura non superiore al 10% del totale delle spese ammissibili e comunque di importo complessivo non superiore a 30.000,00 purché connesse agli interventi di cui al paragrafo 5.1. Ai sensi del paragrafo 5.5 del bando per ogni impianto è riconosciuto al massimo il 40% in caso di impianto solare fotovoltaico o il 30% nei restanti casi dell'importo della spesa ammissibile minore tra: - la spesa ammissibile dichiarata ed effettivamente sostenuta per l'investimento; - il massimale di spesa ammissibile previsto per l'investimento.

L'importo della spesa ammissibile su cui calcolare il contributo è comprensiva anche delle spese di cui ai punti c) e d) sopracitati

D68 - Nella medesima candidatura da parte della CER, il Comune di Pistoia potrà accedere alla dotazione € 14.000.000,00 a favore di progetti per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili per le Comunità Energetiche Rinnovabili localizzati nei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, mentre l'impianto realizzato da parte della CER e ubicato nel comune di San Marcello Piteglio potrà accedere alla dotazione di € 6.000.000,00 a favore di progetti per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili per le Comunità Energetiche Rinnovabili- aree interne strategiche individuate con DGR n. 690 del 20/06/2022?

R68 - Ai sensi del paragrafo 4.1 del bando ciascun Soggetto Destinatario potrà presentare una sola domanda di contributo in forma singola o congiunta per ciascuna CER di appartenenza; la singola domanda potrà riguardare uno o più impianti/unità di produzione. E' possibile presentare una o più domande per CER diverse, purché ciascuna domanda interessi impianti/unità di produzione (UP) differenti.

Sempre ai sensi del paragrafo 4.1 del bando gli impianti oggetto di richiesta di contributo devono essere localizzati all'interno del territorio regionale in Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti (con dotazione finanziaria pari a € 14.000.000), ad eccezione di quelli relativi alla Strategia aree interne che devono essere localizzati nelle aree interne di cui alla DGR 690/2022 (con dotazione finanziaria pari a € 6.000.000)

Nella fattispecie visto che uno degli impianti per cui viene richiesto il contributo è localizzato nel Comune di Pistoia membro/socio della medesima CER e con popolazione maggiore di 5000 abitanti, la domanda deve essere presentata per la graduatoria dei progetti per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili per le Comunità Energetiche Rinnovabili localizzati nei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti la cui dotazione finanziaria è pari a 14.000.000,00 €, pena la non ammissibilità della domanda associata al Comune di Pistoia.

Ciò esclude la contemporanea possibilità per il Comune di San Marcello Piteglio di accedere alla dotazione di € 6.000.000,00 a favore di progetti per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili per le Comunità Energetiche Rinnovabili- aree interne strategiche individuate con DGR n. 690 del 20/06/2022

D69 - I soggetti destinatari del bando, Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere in qualità di membri/soci della CER già costituita in conformità con la Direttiva UE 2018/2001/UE e con le norme nazionali di recepimento della stessa, le Micro, Piccole o Medie Imprese (MPMI) in qualità di membri/soci della CER già costituita in conformità con la Direttiva UE 2018/2001/UE e con le norme nazionali di recepimento della stessa, con sede legale in un territorio ubicato in area interna strategia individuato con DGR n. 690 del 20/06/2022, i quali realizzano un impianto anch'esso ubicato in territorio con le medesime caratteristiche di area interna, possono accedere alla dotazione di € 6.000.000,00 a favore di progetti per la realizzazione di impianti per la produzione

di energia da fonti rinnovabili per le Comunità Energetiche Rinnovabili- aree interne strategiche individuate con DGR n. 690 del 20/06/2022?

R69 - Ai sensi del paragrafo 4.1 del bando la domanda può essere presentata sia dal proprietario dell'immobile/area oggetto di domanda di contributo che dal soggetto che lo detiene secondo le forme dell'ordinamento giuridico vigente, fermo restando che il soggetto richiedente deve rispettare tutti i requisiti previsti dal bando. Ciascuna domanda dovrà riguardare interventi di realizzazione di impianti su immobile/area di proprietà o nelle disponibilità del soggetto richiedente (CER o membri/soci della CER) secondo le forme dell'ordinamento giuridico vigente (vedi requisito ammissibilità 4.2.3.2 o 4.3.2.3).

Inoltre ai sensi del paragrafo 4.2.3.3 nel caso in cui il soggetto richiedente sia un' impresa (MPMI), ciascuna domanda dovrà riguardare interventi da realizzarsi su una unità produttiva locale o sede operativa secondo le forme dell'ordinamento giuridico vigente e ove si svolge, al momento della presentazione della domanda, un'attività economica identificata come prevalente rientrante in uno dei seguenti Codici ATECO di cui alla Delibera G.R. n. 1155 del 09/10/2023 e nei codici ATECO 85 e 86.1 e relative sottoclassi così come approvato con DGR n° 1600 del 23/12/2024 di riportati nel bando.

Gli impianti di produzione/UP alimentati da fonti rinnovabili, per la cui realizzazione è richiesto il contributo, devono possedere, al momento della presentazione della domanda, tutte le caratteristiche, pena la non ammissibilità tra cui:

a) essere localizzati all'interno del territorio regionale in Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, ad eccezione di quelli relativi alla Strategia aree interne che devono essere localizzati nelle aree interne di cui alla DGR 690/2022;

Nella fattispecie si ritiene che la domanda , qualora rispetti anche le condizioni sopracitate, potrà essere presentata per la graduatoria di progetti per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili per le Comunità Energetiche Rinnovabili- aree interne strategiche individuate con DGR n. 690 del 20/06/2022. la cui dotazione finanziaria è pari a 6.000.000,00 €.

D70 - I soggetti destinatari del bando, Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere in qualità di membri/soci della CER già costituita in conformità con la Direttiva UE 2018/2001/UE e con le norme nazionali di recepimento della stessa, le Micro, Piccole o Medie Imprese (MPMI) in qualità di membri/soci della CER già costituita in conformità con la Direttiva UE 2018/2001/UE e con le norme nazionali di recepimento della stessa, con sede legale in un territorio ubicati NON riconducibile ad area interna strategia, i quali realizzano un impianto ubicato in un territorio quale area interna aree interne strategiche individuate con DGR n. 690 del 20/06/2022, possono accedere alla dotazione di € 6.000.000,00 a favore di progetti per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili per le Comunità Energetiche Rinnovabili- aree interne strategiche individuate con DGR n. 690 del 20/06/2022?

R70 - Si veda risposta al quesito 2

D71 - Nel caso di specie, il Capofila del progetto in stesura vede il partenariato tra una CER (Capofila) che provvederà all'installazione di un proprio impianto e altro EELL titolare di distinto

investimento. La CER parteciperà al bando PNRR per il medesimo impianto. Stante l'obbligo di rinuncia a uno dei due finanziamenti, qualora risultasse assegnatario di entrambi, si chiede conferma la rinuncia al contributo da parte del soggetto CER non comporterebbe il venire meno dei requisiti di valutazione e, pertanto, la decadenza del contributo regionale per il EELL partner. In altre parole, il contributo ottenuto dall'ente locale rimarrebbe valido o solo a determinate condizioni, e nel caso, a quali?

R71 - Ai sensi del paragrafo 4.1 del bando la domanda può essere presentata in forma singola o congiunta. La forma congiunta è obbligatoria nel caso in cui più Soggetti Destinatari intendano presentare domanda di contributo in relazione alla medesima CER di cui sono membri/soci. In quest'ultimo caso è obbligatoria anche l'indicazione di un soggetto capofila che deve essere individuato nella CER qualora faccia parte dei soggetti richiedenti.

In caso di domanda in forma congiunta, l'inammissibilità della domanda del soggetto capofila determina automaticamente l'inammissibilità di tutte le domande dei soggetti membri ad essa associate. In caso di mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità di uno o più soci/membri della CER richiedenti il contributo diversi dal soggetto capofila, la domanda di contributo dei restanti soci/membri sarà comunque ammissibile per la parte di investimento di rispettiva competenza, fermo restando il rispetto dei relativi requisiti di ammissibilità e delle operazioni e degli obiettivi del bando.

Nella fattispecie si ritiene che qualora il capofila (CER) rinunci al contributo si ritiene decaduta tutta la domanda.

D72 - In merito alla possibilità di un impianto sito in area interna di accedere alla riserva prevista dal bando, si chiede se questa possibilità venga meno nel caso in cui l'impianto, realizzato direttamente dalla CER, facesse parte di una CER comprendente più configurazioni di cabina, alcune delle quali situate al di fuori delle aree interne, così come la sede legale stessa della CER. Si chiede pertanto un chiarimento in merito a quale sia il criterio per l'accesso alla riserva di bando per le Aree Interne.

R72 - Ai sensi del paragrafo 4.1 del bando la domanda può essere presentata sia dal proprietario dell'immobile/area oggetto di domanda di contributo che dal soggetto che lo detiene secondo le forme dell'ordinamento giuridico vigente, fermo restando che il soggetto richiedente deve rispettare tutti i requisiti previsti dal bando. Ciascuna domanda dovrà riguardare interventi di realizzazione di impianti su immobile/area di proprietà o nelle disponibilità del soggetto richiedente (CER o membri/soci della CER) secondo le forme dell'ordinamento giuridico vigente (vedi requisito ammissibilità 4.2.3.2 o 4.3.2.3).

Inoltre ai sensi del paragrafo 4.2.3.3 nel caso in cui il soggetto richiedente sia un'impresa (MPMI), ciascuna domanda dovrà riguardare interventi da realizzarsi su una unità produttiva locale o sede operativa secondo le forme dell'ordinamento giuridico vigente e ove si svolge, al momento della presentazione della domanda, un'attività economica identificata come prevalente rientrante in uno dei seguenti Codici ATECO di cui alla Delibera G.R. n. 1155 del 09/10/2023 e nei codici ATECO 85 e 86.1 e relative sottoclassi così come approvato con DGR n° 1600 del 23/12/2024 di riportati nel bando.

Gli impianti di produzione/UP alimentati da fonti rinnovabili, per la cui realizzazione è richiesto il contributo, devono possedere, al momento della presentazione della domanda, tutte le caratteristiche, pena la non ammissibilità tra cui:

a) essere localizzati all'interno del territorio regionale in Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, ad eccezione di quelli relativi alla Strategia aree interne che devono essere localizzati nelle aree interne di cui alla DGR 690/2022;

Nella fattispecie si ritiene che la domanda, qualora rispetti anche le condizioni sopracitate, potrà essere presentata per la graduatoria di progetti per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili per le Comunità Energetiche Rinnovabili- aree

interne strategiche individuate con DGR n. 690 del 20/06/2022. la cui dotazione finanziaria è pari a 6.000.000,00 €.

D73 - Relativamente alla richiesta di preventivi della ditta fornitrice da allegare alla domanda di partecipazione al Bando regionale, si chiede conferma che questi non sono dovuti per quanto riguarda i soggetti di natura pubblica (Comuni). Si chiede conferma che questi siano invece dovuti per i soggetti di natura privata.

R73 - Si conferma tale affermazione. Per i soggetti pubblici l'intervento previsto deve essere contenuto almeno nel progetto di fattibilità tecnico ed economica ai sensi dell'art.41 del D.Lgs. 36/2023 o progetto definitivo ai sensi dell'art.23 del D.Lgs 50/2016, approvato dal soggetto proponente alla data di presentazione della domanda.

D74 - Inoltre, chiedo conferma che saranno a breve pubblicate delle FAQ in area pubblica.

R74 - Si informa che al seguente indirizzo web <https://www.sviluppo.toscana.it/bandocer> sono riportate le FAQ costantemente aggiornate

D75 - In riferimento a quanto disposto dal bando CER di cui al Decreto n° 6807 del 01/04/2025 allegato 1, punto 4.2.2.3 sotto riportato, siamo a richiedere se il contratto di comodato gratuito registrato, stipulato fra l'Ente proprietario dell'immobile e la CER (esecutrice dell'intervento) sia idoneo e sufficiente per la partecipazione al bando di cui trattasi, senza incorrere in cause di esclusione e/o revoca?

R75 - Il par. 4.2.2.3 prevede che:

“Il soggetto richiedente deve avere la disponibilità dell'immobile/area oggetto degli interventi. In caso in cui il soggetto richiedente non sia il proprietario dell'immobile/area oggetto degli interventi, è necessario fornire il contratto registrato di comodato, di affitto o altro contratto da cui risulta la disponibilità dell'immobile/area da parte del soggetto richiedente nonché la dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del proprietario che autorizza la realizzazione degli interventi oggetto di domanda e con la quale si assume l'impegno a garantire la stabilità delle operazioni di cui all'art.65 del Reg. 1060/2021. Qualora in fase di rendicontazione a SALDO la durata residua del contratto risulti inferiore al periodo di mantenimento di cui all'art.65 del Reg. 1060/2021, il beneficiario è tenuto a provvedere al rinnovo del contratto di detenzione prima dell'erogazione del SALDO, pena la revoca del contributo. In tal caso il beneficiario in fase di rendicontazione a SALDO e prima dell'erogazione dello stesso, dovrà fornire copia del nuovo contratto di detenzione debitamente registrato atta a dimostrare il rispetto del suddetto requisito. In caso in cui il soggetto richiedente sia il proprietario dell'immobile/area oggetto degli interventi, è necessario fornire il relativo contratto.”

Occorre pertanto che:

- il contratto di comodato sia accompagnato dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del proprietario che autorizza la realizzazione degli interventi oggetto di domanda e con la quale si assume l'impegno a garantire la stabilità delle operazioni di cui all'art.65 del Reg. 1060/2021 (mantenimento dell'investimento per almeno il periodo che intercorre tra la data di erogazione del saldo e i 5 anni successivi, 3 anni se MPMI);
- che il contratto di comodato sia stipulato ai sensi dell'art. 1809 cc (contratto di comodato a tempo determinato), che preveda una durata sufficiente a coprire il periodo di stabilità nonché la

rinuncia espressa del proprietario a richiedere la restituzione anticipata del bene ai sensi del secondo comma dell'art. 1809 cc.

D76 - Con riferimento al punto 5.3 dell'Avviso, nel quale è specificato che le voci di costo indicate come C (spese tecniche) e D (studi di prefattibilità e consulenze specialistiche) sono ammesse "in misura non superiore al 10% del totale delle spese ammissibili e comunque di importo complessivo non superiore a 30.000,00 euro", si chiede se tali limiti si applichino alla domanda di candidatura nella sua interezza o all'intervento sul singolo edificio da parte di ciascuna Stazione Appaltante che partecipa, in modalità congiunta, alla presentazione di un'unica istanza, appunto, congiunta. Nello specifico si fa presente che, ove, ad esempio, un'istanza fosse presentata in maniera congiunta, da più soggetti destinatari del tipo B, anche con la previsione di presentazione di più impianti per ogni soggetto, fino ai limiti, naturalmente, dei massimali di contributo previsti per soggetto giuridico CER (quindi, euro 500.000,00 di contributo per ogni istanza complessiva), il limite complessivo di euro 30.000,00 – che riguarda anche le obbligatorie spese tecniche del tipo C) e, quindi: Progettazione, Direzione Lavori, CSE, CRE etc.. - apparirebbe totalmente immotivato e non proporzionale rispetto, sempre ad esempio, ad un'istanza presentata da un unico soggetto, con un unico impianto, magari di taglia non eccessiva, in cui tale limite, trova, infatti, nel caso di specie, una sua logica di contenimento delle spese non direttamente riconducibile ai lavori di installazione degli impianti da realizzarsi (sempre che abbia un senso limitare anche le spese tecniche, obbligatorie ex lege, per attività di installazione di impianti FER).

R76 - Sono ammissibili esclusivamente le voci di costo elencate al par 5.3, sostenute a partire dalla data di inizio progetto, convenzionale o anticipato, purché successivamente all'avvio dei lavori ed effettivamente sostenute dal soggetto richiedente la domanda. Nella fattispecie quindi si ritiene che le voci di spesa di cui alle lettere c) e d) del paragrafo 5.3 sono ammesse, anche se sostenute a partire dal 03/10/2022, in misura non superiore al 10% del totale delle spese ammissibili e comunque di importo complessivo non superiore a 30.000,00 purché connesse agli interventi di cui al paragrafo 5.1, debbano essere riferite ad ogni soggetto richiedente la domanda e non riferite al totale delle spese ammissibili della domanda congiunta

D77 - Con riferimento all'acquisizione del CUP, si chiede: se lo stesso, nel caso di istanza presentata in maniera congiunta, da più soggetti destinatari del tipo B del tipo pubblico, debba essere unico per la domanda di candidatura nel suo complesso oppure – e come apparirebbe più logico - se ogni Stazione Appaltante, quale partecipante con i propri progetti e quale soggetto di tipo B, debba acquisire un CUP distinto per ciascuno dei propri interventi da presentarsi;

R77 - Nel par. 1 del bando "Definizioni" si legge quanto segue:

“Progetto”: insieme di attività e/o procedure predisposte per la partecipazione alla selezione e al finanziamento nell'ambito del bando e identificato attraverso un CUP (Codice Unico di Progetto). Il progetto contiene la descrizione dettagliata dell'investimento previsto, il relativo piano di copertura finanziaria, i tempi di realizzazione e il dettaglio delle spese da sostenere. Nel caso di agevolazioni finanziate con le risorse della politica di coesione 2021-2027 il CUP è assegnato a livello di “operazione”;

“Operazione”: nel caso di agevolazioni finanziate con le risorse della politica di coesione 2021-2027 si intende: a) un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionati; b) nel contesto degli strumenti finanziari, il contributo pubblico allo strumento finanziario e il successivo sostegno finanziario fornito ai destinatari finali da tale strumento finanziario;

Da quanto sopra si evince che in caso di domanda congiunta di più soggetti destinatari del tipo B del tipo pubblico, il CUP-CIPRESS debba essere acquisito da ciascun singolo partecipante in relazione all'insieme di progetti da esso presentati.

D78 - Come ovviare, nel caso di progetti presentati da soggetti di tipo pubblico, alla evidente mancanza del CUP nell'ambito degli incarichi tecnici per la redazione dei soli PFTE, conferiti ex ante la presentazione della domanda di candidatura.

R78 - Ai sensi del paragrafo 5.3 nel caso in cui il soggetto destinatario sia pubblico, le spese sostenute a partire dal 03/10/2022, nonché quelle da sostenere secondo quanto riportato al paragrafo 5.2.1, devono fare riferimento ad un unico CUP CIPESS, pena la non ammissibilità delle stesse. Pur non essendo obbligatoria ai sensi della normativa l'acquisizione del CUP nell'ambito degli incarichi tecnici per la redazione dei soli PFTE, se ne raccomanda la tempestiva acquisizione prima dell'invio della domanda in modo da censire correttamente l'intero progetto.

D79 - Con la presente sono a chiedere un chiarimento in merito al caso di un'azienda che per l'installazione dell'impianto fotovoltaico deve rimuovere la copertura in amianto e sostituirlo con pannelli sandwich idonei per l'ancoraggio e la portata necessarie all'installazione dell'impianto fotovoltaico. Non mi è chiaro se oltre alle spese di rimozione e smaltimento dell'amianto, possono essere inserite nel progetto anche le spese per i pannelli sandwich. Inoltre il punto 5.3 del bando cita: "... sono ammesse anche le spese per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto purché riferite a edifici costruiti o oggetto di interventi prima del 28/04/1992 (Legge 27 marzo 1992, n. 257 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto") e comunque complessivamente non superiori al 20% delle spese ammissibili del relativo intervento." Non mi è chiaro se il 20% massimo ammissibile per rimozione e smaltimento amianto è calcolato sul totale delle spese ammissibili oppure sul totale delle spese per opere edili ed impiantistiche strettamente necessarie e connesse alla realizzazione degli interventi oggetto della domanda (5.3.punto b). Nel caso fosse corretta la seconda interpretazione, se non ci fossero spese per opere edili al di fuori di quelle per la rimozione e smaltimento amianto quest'ultime diventerebbero non ammissibili?

R79 - Si conferma che:

- ai sensi del paragrafo 5.3 le spese per opere edili ed impiantistiche strettamente necessarie e connesse alla realizzazione degli interventi oggetto della domanda sono ammesse; tra queste sono ricomprese anche le spese per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto purché riferite a edifici costruiti o oggetto di interventi prima del 28/04/1992 (Legge 27 marzo 1992, n. 257 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto") e comunque complessivamente non superiori al 20% delle spese ammissibili del relativo intervento;
- che ai sensi dell'Allegato 1A paragrafo 4 sono escluse le spese della nuova copertura in pannelli sandwich;
- che ai sensi del paragrafo 5.3 la percentuale massima del 20% è calcolato sul totale della spesa ammissibile del relativo intervento della singola domanda.

D80 - Il Contributo per impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili: bando "Comunità energetiche rinnovabili" e' cumulabile con il contributo Pnrr da richiedere su portale GSE?

R80 - Il par. 5.6 del bando prevede quanto segue: *Le agevolazioni previste dal presente bando non sono cumulabili con qualsiasi altra forma di aiuto di stato anche a titolo de minimis o con altra agevolazione di provenienza provinciale, regionale, nazionale o comunitaria (ad esempio Superbonus, contributi in conto capitale del PNRR, certificati bianchi, detrazioni fiscali, forme di incentivo in conto esercizio, etc..) per le stesse spese ammissibili, ad eccezione della tariffa premio erogata dal GSE e del corrispettivo ARERA per la valorizzazione dell'energia condivisa ed i corrispettivi dalla vendita dell'Energia (ad esempio RID).*

D81 - Le spese per l'addendum/atto integrativo dello statuto contenente gli impegni in caso di domanda congiunta possano rientrare nelle spese ammissibili di cui alla lettera d) del par. 5.2.2?

R81 - Si

D82 - Se 3 clienti fanno una domanda congiunta per la stessa CER, la domanda viene selezionata e finanziata dalla Regione, ma poi uno dei 3 (non il capofila) deve rinunciare per motivi suoi interni,

gli altri 2 clienti possono perseguire comunque, vero? Se fosse il capofila ho capito che decadrebbe la Domanda anche per gli altri 2, giusto?

R82 - In caso di rinuncia successiva all'ammissione si applica per analogia quanto previsto al par. 4.1: *In caso di domanda in forma congiunta, l'inammissibilità della domanda del soggetto capofila determina automaticamente l'inammissibilità di tutte le domande dei soggetti membri ad essa associate. In caso di mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità di uno o più soci/membri della CER richiedenti il contributo diversi dal soggetto capofila, la domanda di contributo dei restanti soci/membri sarà comunque ammissibile per la parte di investimento di rispettiva competenza, fermo restando il rispetto dei relativi requisiti di ammissibilità e delle operazioni e degli obiettivi del bando.* Se la rinuncia avviene da parte del Capofila, decadono tutte le domande.

D83 – In caso di domanda congiunta, il circuito finanziario prevede che la Regione si rapporti direttamente con ciascun partner, senza la mediazione del capofila?

R83 - Ai sensi del par. 8.1 L'erogazione del contributo pubblico avviene a seguito della presentazione da parte dei (singoli) beneficiari di apposita domanda. Ai sensi del paragrafo 4.1 del bando Il soggetto capofila deve essere autorizzato in particolare a: 1) stipulare, in nome e per conto dei soggetti mandanti partner della CER, tutti gli atti contrattuali riferiti al rapporto tra i partner necessari per la gestione e l'esecuzione del progetto; 2) coordinare la predisposizione di tutta la documentazione richiesta dal bando e dagli atti ad esso conseguenti e curarne la trasmissione; 3) coordinare le attività di rendicontazione in capo a ciascun partner e curarne la trasmissione; 4) coordinare i flussi informativi verso la Regione Toscana

D84 - Dei 4 soggetti richiedenti che compongono la nostra domanda congiunta (tipologia b), 3 chiederanno un cup unico avendo redatto un singolo ppte per tutti gli interventi ed edifici, 1 chiederà invece un cup unico ma con due diversi ppte: entrambe le impostazioni sono corrette?

R84 - Nel par. 1 del bando "Definizioni" si legge quanto segue:

“Progetto”: insieme di attività e/o procedure predisposte per la partecipazione alla selezione e al finanziamento nell’ambito del bando e identificato attraverso un CUP (Codice Unico di Progetto). Il progetto contiene la descrizione dettagliata dell’investimento previsto, il relativo piano di copertura finanziaria, i tempi di realizzazione e il dettaglio delle spese da sostenere. Nel caso di agevolazioni finanziate con le risorse della politica di coesione 2021-20278 il CUP è assegnato a livello di “operazione”;

“Operazione”: nel caso di agevolazioni finanziate con le risorse della politica di coesione 2021-20277 si intende: a) un progetto, un contratto, un’azione o un gruppo di progetti selezionati; b) nel contesto degli strumenti finanziari, il contributo pubblico allo strumento finanziario e il successivo sostegno finanziario fornito ai destinatari finali da tale strumento finanziario;

Da quanto sopra si evince che in caso di domanda congiunta di più soggetti destinatari del tipo B del tipo pubblico, il CUP-CIPRESS debba essere acquisito da ciascun singolo partecipante in relazione all'insieme di progetti da esso presentati.

D85 - Va compilata una relazione tecnica (all. 1H) per ciascuno degli edifici sede degli interventi? Oppure è possibile replicare i paragrafi per ogni edificio coinvolto e presentare una singola relazione tecnica per ogni soggetto/ppte?

R85 - Ai sensi del par. 5.1.1: *Ciascun Soggetto Destinatario potrà presentare solo una domanda anche per più impianti per i quali, dovrà essere elaborata una relazione tecnica di cui all’Allegato*

1H per ciascun edificio. E' possibile elaborare una sola relazione tecnica solo nei seguenti casi: - più edifici alimentati dallo stesso POD interessati da uno o più interventi di cui alla lettera d) nel caso dello stesso soggetto richiedente; - più edifici alimentati dallo stesso POD da uno o più impianti della stessa tipologia di cui alla lettera d) nel caso dello stesso soggetto richiedente; - un solo edificio interessato da uno o più interventi di cui alla lettera d) nel caso dello stesso soggetto richiedente; - un solo edificio interessato da uno o più impianti della stessa tipologia di cui alla lettera d) nel caso dello stesso soggetto richiedente; - un solo edificio avente più di un POD e interessato da uno o più interventi di cui alla lettera d) nel caso dello stesso soggetto richiedente; - un solo edificio avente più di un POD e interessati da uno o più impianti della stessa tipologia di cui alla lettera d) nel caso dello stesso soggetto richiedente.

D86 - Si chiede di chiarire il concetto di "intervento 1, 2, n", rispetto alle tipologie previste dal bando "intervento 1d, 2d, 3d, 4d", al fine della corretta compilazione delle tabelle inserite nell'all. 1H.

R86 - Si fa sempre riferimento alle tipologie di intervento 1d, 2d, 3d, 4d

D87 - In merito al punto 5.1.1 Relazione Tecnica. Vista la necessità di utilizzare tecnologie non previste all'interno del prezzario della Regione Toscana, e tre richiesti preventivi da Operatori Economici certificati, sia possibile utilizzare come prezzo di riferimento quello derivante dalla suddetta indagine di mercato.

R87 - Si conferma che in caso di non reperibilità di voci all'interno del prezzario regionale è possibile attingere al Prezzario DEI aggiornato, inserendo il relativo codice delle singole lavorazioni, la descrizione, le quantità, il costo unitario e totale e la manodopera. Tuttavia in caso di necessità è possibile fare un'analisi prezzi al fine di definire il costo di una lavorazione (incluso tutte le sue componenti tra cui accessori, minuterie, manodopera, trasporto, spese generali, utile di impresa etc) allegando, laddove necessario, l'indagine di mercato.

D88 - Abbiamo presentato la domanda in oggetto. Il cliente vuole iniziare i lavori a prescindere dall'esito della domanda. In caso di ammissione al bando le fatture emesse dall'installatore prima della pubblicazione dell'esito sono ammesse al contributo?

R88 - Il par. 5.2.1 del bando stabilisce che: *L'inizio del progetto è stabilito convenzionalmente nel primo giorno successivo alla data di comunicazione dell'avvenuta approvazione del provvedimento amministrativo di concessione dell'aiuto. Rispetto al suddetto termine, **i beneficiari dei contributi hanno la facoltà di dare inizio al progetto in data anteriore, ma comunque non antecedentemente al primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.** L'inizio anticipato del progetto è una facoltà a completo beneficio del richiedente e non influisce sul termine finale stabilito per la realizzazione del programma di investimento. In caso di inizio anticipato il beneficiario deve dare comunicazione della scelta fatta entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta approvazione del provvedimento amministrativo di concessione dell'aiuto.*

D89 - Si chiede di sapere se, nel caso di una domanda dove due enti pubblici vogliono presentare domanda di contributo, il capofila debba essere obbligatoriamente individuato nella CER, che non effettua propri investimenti, o possa esserlo in uno dei due enti.

R89 - il par. 4.1 prevede che *"La domanda di contributo dovrà essere presentata esclusivamente dal Soggetto destinatario che sostiene direttamente l'investimento per la realizzazione degli impianti della CER e tutte le spese per il quale viene richiesto il contributo."*

Quindi se la CER non effettua direttamente l'investimento, non presenta domanda.

D90 - Si chiede di chiarire in che modo verrà valutato il criterio di valutazione 5. Le tipologie di soggetti citati dovranno essere presenti nell'atto costitutivo della CER già al momento della domanda, o sarà fatta una valutazione del potenziale della CER di coinvolgerli?

R90 - Si conferma che ai sensi del paragrafo 6.2.3 del bando, il criterio di valutazione 5 "Livello di aggregazione e coinvolgimento del progetto" ovvero la capacità dell'intervento proposto di favorire l'aggregazione e il coinvolgimento dei soggetti partecipanti alla Comunità energetica, le tipologie di soggetti "spuntati" dal beneficiario debbano necessariamente essere presenti nell'atto costitutivo della CER al momento della presentazione della domanda

D91 - In merito al requisito in oggetto, si chiede un chiarimento. Posta la situazione di una CER che non ha ancora approvato il proprio regolamento che disciplina le modalità di adesione, e pertanto non è in grado fino ad allora di ammettere domande di adesione. Nel caso uno dei soggetti destinatari che presenta la domanda sia l'unico attuale membro della CER in quella cabina primaria, non sarebbe in nessun modo possibile avere almeno due membri/soci in quella cabina. Il termine "prevedere la presenza" pertanto come deve essere inteso rispetto alla data di presentazione della domanda?

R91 - Ai sensi del paragrafo 4.2.1 del bando "Requisiti di ammissibilità generali della CER" si cita che al momento in cui i Soggetti Destinatari presentano la domanda, la Comunità Energetica Rinnovabile (CER) di cui essi fanno parte, deve possedere una serie di requisiti tra cui:
b) prevedere, la presenza di almeno due membri/soci facenti parte della configurazione in qualità di clienti finali e/o produttori, e di almeno due punti di connessione distinti a cui sono collegati rispettivamente un'utenza di consumo e un impianto di produzione/UP (La realizzazione dell'impianto di produzione/UP oggetto di domanda di contributo deve essere successiva alla presentazione della domanda, pena la non ammissibilità degli interventi. Il riferimento ai punti di connessione è relativo agli impianti di nuova realizzazione. Tale requisito dovrà essere soddisfatto al momento della presentazione della richiesta della tariffa incentivante al GSE).
Per cui si ritiene che al momento della presentazione della domanda debba essere prevista anche l'utenza di consumo (cliente finale) come da Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 47 D.P.R. n. 445/2000) di cui alla lettera b) del Requisito di ammissibilità generale della Comunità Energetica Rinnovabile (CER) .

D92 - Sto supportando una azienda che vuole creare un nuovo impianto fotovoltaico con batterie, quindi faremo 2 interventi:

- 1d impianto fotovoltaico
- 4d batterie accumulo

Nella preparazione della Relazione Tecnica del Progetto ho riscontrato questi dubbi:

1. Devo comunque introdurre le informazioni e bollette del gas e consumi termici? Stessa domanda per le varie tabelle con consumi del gas ante e post ... il nuovo impianto fotovoltaico lavora solo sui consumi elettrici che sono non vincolati con quelli del gas, io lascerei vuote le tabelle che richiedono consumi del gas ...
2. Se interveniamo solo su 1 edificio, dobbiamo fornire informazioni e descrizioni di tutti gli altri edifici nello stesso plesso di edifici?

3. Valutazione Economica e Ritorno investimento si richiede di farlo prima per ciascun intervento e poi tutti insieme, ma nel caso di interventi 1d e 4d non è possibile fare le Valutazioni separate perché i 2 sistemi lavorano insieme in modo integrato, non è possibile valutare l'uno scisso dall'altro.
4. Il cliente deve chiedere un aumento di potenza a ENEL e passare da 42 kW a 60 kW, cosa dobbiamo presentare nella Domanda per il vostro Bando ?

R92 – Si risponde di seguito:

1) Ai sensi del paragrafo 5.1.1 del bando la relazione tecnica di cui all'Allegato 1H deve obbligatoriamente illustrare:

- analisi dei consumi energetici ante intervento (bollette);

Tali consumi devono essere riportati nelle apposite tabelle di cui al paragrafo 3.1.5 "Dati di fornitura energetica", tali consumi sono necessari per la determinazione dei consumi energetici ante intervento di cui alla tabella 3.1.5.2.1 e le relative emissioni climalteranti ante intervento di cui alla tabella 3.1.6.

2) Ai sensi del paragrafo 5.1 del bando è possibile presentare una domanda che riguarda più edifici o unità immobiliari solo qualora siano alimentati dallo stesso contatore elettrico purché catastalmente confinanti e appartenenti allo stesso sito produttivo (in caso di unità produttive locali o sedi operative).

Qualora sia presente un solo contatore elettrico per più edifici la relazione tecnica di cui all'Allegato 1H deve illustrare necessariamente tutti gli edifici a cui fa capo il contatore unico, in particolare:

- sezione 2 "Anagrafica del progetto" tabella 2.5.1;

- sezione 3 "Descrizione dell'edificio/plesso di edifici ante intervento" dal paragrafo 3.1 al paragrafo 3.1.4 incluso;

3) La tabella 4.3.3 relativa all'allegato 1H deve illustrare per ciascun singolo intervento i parametri economici richiesti. Nel caso di intervento 1d i parametri economici debbono essere valutati al netto dell'impianto FV (per esempio sulla quantità di energia accumulata etc)

4) Si ricorda che ai sensi del paragrafo 5.1 del bando la domanda deve riguardare un'operazione che prevede la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili degli interventi ammissibili finalizzata all'autoconsumo e alla condivisione dell'energia per la CER oggetto della richiesta di contributo, pena la non ammissibilità degli stessi.

Ai fini del presente bando non sono ammissibili:

- interventi per la realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte energetica rinnovabile quale la biomassa;

- modifiche e/o integrazione di impianti a fonti rinnovabili già esistenti;

- interventi 2d off-shore;

- interventi 3d relativi a piccoli e medi impianti idroelettrici;

- interventi combinati 1d, 2d e 3d la cui combinazione è utilizzata solo come compensazione energetica;

- interventi di cui alla lettera d) che incrementano i consumi elettrici post intervento rispetto a quelli ante intervento;

- interventi 1d, 2d e 3d) che prevedono impianti la cui potenza di picco singola sia superiore a 1 MW;

- interventi di demolizione e ricostruzione dell'edificio o porzione di edificio nonché di ampliamento dell'edificio che interessano anche le strutture orizzontali e/o verticali opache e trasparenti, finalizzati alla realizzazione di impianti a fonte rinnovabile;

- interventi per la realizzazione di impianti a fonte rinnovabile che interessano un aumento della volumetria dell'edificio;

- interventi per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile di estensione dell'impianto elettrico, di climatizzazione invernale e/o acqua calda sanitaria che interessano ampliamenti di edificio o in zone o locali esistenti precedentemente non riscaldati o non

alimentati da corrente elettrica;

- interventi su edifici cosiddetti “collabenti”;
- interventi che interessano un singolo edificio/unità immobiliare con contatore unico in comune con soggetti diversi dal soggetto richiedente;
- interventi inseriti nella configurazione di “cliente attivo “a distanza” così come definito dalle “Regole operative per l’accesso al servizio di autoconsumo diffuso e al contributo PNRR”;
- interventi in contrasto con la normativa vigente;

Qualora l'aumento di potenza sia dovuto ad interventi che non ricadano nei punti precedenti è necessario presentare idonea documentazione che attesti la richiesta e/o l'avvenuto aumento di potenza all'ente distributore; tale aumento deve essere anche riportato nell'Allegato 1H di cui al paragrafo 3.1.5 con nota a margine della tabella 3.1.5.1 relativa alla fornitura di energia elettrica

D 93 - Siamo con la presente a richiedervi una delucidazione in merito alla seguente documentazione richiesta nel portale di compilazione della domanda:

“che per gli interventi oggetto della domanda è stato presentata, laddove previsto, almeno la richiesta per ottenere il titolo edilizio ed energetico, nonché per ottenere eventuali pareri, nulla-osta, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati (come ad esempio autorizzazione paesaggistica, autorizzazione ambientale ed energetica, VIA, VINCA, etc.) per realizzare ciascuno degli interventi del progetto nei casi previsti da legge. come risulta dalla relazione tecnica di progetto di cui all’Allegato 1H e dalla dichiarazione dei titoli abilitativi di cui all’Allegato 1I

37. che per ciascun intervento vi è necessità o meno del titolo abilitativo edilizio ed energetico necessario a realizzarlo, come risulta dalla relazione tecnica di progetto di cui all’Allegato 1H e dalla dichiarazione dei titoli abilitativi di cui all’Allegato 1I

Pertanto al momento della presentazione della domanda dovrà essere obbligatoriamente allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio di un tecnico abilitato all’esercizio della professione o del RUP (nel caso di soggetti pubblici), di cui all’Allegato 1I adeguatamente motivata con i riferimenti normativi, che attesti per ciascun intervento la necessità o meno di titolo abilitativo edilizio ed energetico necessario a realizzarlo nonché di eventuali pareri, nulla-osta, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati (come ad esempio autorizzazione paesaggistica, autorizzazione ambientale ed energetica, VIA, VINCA, etc.) previsti dalle norme vigenti rilasciati dagli Enti preposti.

In particolare:

-in caso di necessità di titolo abilitativo edilizio (permesso di costruire, SCIA, CILA, etc.) ed energetico (autorizzazione energetica, etc.) allegare obbligatoriamente il titolo edilizio ed energetico, se in possesso, o la richiesta per ottenerlo e la relativa documentazione completa di tutti gli elaborati trasmessa all’Ente preposto nonché la ricevuta di trasmissione con indicazione di tutta la documentazione trasmessa;

-in caso di non necessità di titolo abilitativo edilizio ed energetico dovrà essere fornita una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del tecnico adeguatamente motivata con i riferimenti normativi che attesti la non necessità di titolo abilitativo edilizio ed energetico;”

In ragione di quanto sopra si richiede se è necessario richiedere i permessi abilitativi ed energetici del caso, tenendo in considerazione che la società che rappresentiamo aveva già richiesto tale documentazione in relazione al Bando della regione Toscana in scadenza a marzo. Tenuto conto della richiesta precedente e del fatto che l’impianto sarà effettivamente realizzato esclusivamente a

seguito del riconoscimento del contributo, si ritiene che la suddetta istanza possa essere effettuata anche successivamente alla presentazione della domanda in scadenza il prossimo 18 settembre.

R. 93 - Ai sensi del paragrafo 5.1 del bando non sono ammissibili operazioni per cui, alla data di presentazione della domanda, non sia stata presentata, laddove previsto, almeno la richiesta per ottenere il titolo edilizio ed energetico, nonché per ottenere eventuali pareri, nulla-osta, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati (come ad esempio autorizzazione paesaggistica, autorizzazione ambientale ed energetica, VIA, VINCA, etc.) per realizzare ciascuno degli interventi del progetto nei casi previsti da legge.

Si informa che la richiesta per ottenere il titolo edilizio ed energetico nonché per ottenere altri pareri etc si riferisce esclusivamente ad interventi per cui sia necessario il rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'ente competente (per esempio permesso di costruire etc); in caso invece di necessità di altro titolo edilizio (SCIA, CILA etc) ed energetico dovrà essere allegata, alla data di presentazione della domanda, obbligatoriamente tutta la documentazione trasmessa all'ente competente.

Nel caso in esame qualora l'intervento risulti il medesimo di quello presentato con il Bando FER imprese, è possibile ripresentare lo stesso titolo edilizio e/o energetico in possesso e trasmesso all'ente competente (se non scaduto).

Inoltre dovrà essere obbligatoriamente allegata a corredo una dichiarazione sostitutiva di atto notorio di un tecnico abilitato all'esercizio della professione o del RUP (nel caso di soggetti pubblici), di cui all'Allegato 1I adeguatamente motivata con i riferimenti normativi, che attesti per ciascun intervento la necessità o meno di titolo abilitativo edilizio ed energetico necessario a realizzarlo nonché di eventuali pareri, nulla-osta, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati.